SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

541ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Istituzione del giudice di pace» **(1286-1594-1605-B)** *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori, del senatore Acone e di altri senatori e di un disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE ..... 3 e *passim*
COVI *(Repubb.)* ..... 5 e *passim*
FILETTI *(MSI-DN)* 8
ACONE *(PSI)* 11, 31
CORRENTI *(Com.-PDS)* 15, 43
* GALLO *(DC)* 18
PINTO *(DC), relatore* ..... 18 e *passim*
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 20 e *passim*
* ONORATO *(Sin. Ind.)* ..... 31 e *passim*
STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 32
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 34 e *passim*
FONTANA Giovanni *(DC)* 37
RIZ *(Misto-SVP)* 59
CASOLI *(PSI)* 60
IMPOSIMATO *(Com.-PDS)* ..... *Pag.* 61
* CROCETTA *(Rifond. Com.)* 63
DI LEMBO *(DC)* 65
DUJANY *(Misto-ADP)* 66

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 5 LUGLIO 1991 66

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 67
Annunzio di presentazione 67
Nuova assegnazione 67
Richieste di parere 68
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 68

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 68
Annunzio 66, 68
Interrogazioni da svolgere in Commissione 80

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Bertoldi, Bo, Boldrini, Bonora, Cappelli, Citaristi, Colombo Svevo, Cuminetti, De Cinque, De Giuseppe, Dipaola, Fontana Elio, Giacometti, Leone, Manieri, Marinucci Mariani, Montresori, Poli, Rosati, Valiani, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barca, a Bari, al Convegno organizzato per la presentazione del rapporto Simez 1991; Angeloni, Antoniazzi, Iannone e Tani, ad Ancona, per attività della Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Istituzione del giudice di pace» (1286-1594-1605-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori, del senatore Acone e di altri senatori e di un disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del giudice di pace», approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Macis, Battello, Onorato, Tedesco Tatò, Maffioletti, Bochicchio

Schelotto, Imposimato, Longo, Salvato, Correnti, Greco e Tossi Brutti (1286); Acone, Fabbri, Casoli, Pizzol, Franza, Guizzi, Scevarolli, Cassola, Signori, Agnelli Arduino, Innamorato, Forte, Marniga, Zito, Bozzello Verole, Ricevuto, Cutrera, Gerosa, Mancia, Ferrara Pietro, Calvi, Meraviglia, Achilli, Giugni e Vella (1594), e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Covi il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

ritenuto che scopo fondamentale della istituzione del giudice di pace è – oltre a quello di dare concreta attuazione della giurisdizione sia civile che penale relativa alla conflittualità cosiddetta minore affidandola ad un magistrato onorario diffuso sul territorio – anche quello di rispondere all'esigenza deflattiva del carico di lavoro della magistratura ordinaria, e così rendere più sollecita ed efficace la risposta dello Stato alla domanda di giustizia dei cittadini e al dovere di difesa della società;

affermato che tale esigenza deflattiva assume particolare rilievo per la giurisdizione civile, in ordine alla quale, per quanto attiene al processo di cognizione è stata varata un'incisiva riforma con legge n. 353 del 26 novembre 1990, le cui norme avranno effetto dal 1° gennaio 1992, e che il successo di tale riforma, diretta a rendere più sollecito il corso processuale delle controversie, ha come presupposto che il giudice di pace sia stato effettivamente istituito ed abbia iniziato la propria attività giurisdizionale in modo che le nuove controversie civili attribuite alla sua competenza possano essere radicate innanzi a detto ufficio, e così sottratte alla magistratura ordinaria;

constatato che il tempo che residua fino al 2 gennaio 1992 – data alla quale ai sensi dell'articolo 49 del disegno di legge in trattazione il giudice deve entrare in funzione – appare insufficiente per l'effettiva istituzione degli uffici del giudice di pace in tutti i capoluoghi del mandamento in considerazione dei termini previsti per la nomina degli uffici dall'articolo 4 del disegno di legge e della necessità di una adeguata predisposizione delle strutture necessarie per il corretto ed efficiente avvio dell'attività di detti uffici giudiziari,

invita il Governo ad assumere le opportune iniziative legislative:

a) per prorogare di almeno sei mesi, ma non oltre la data del 1° ottobre 1992, la data del 2 gennaio 1992 prevista dall'articolo 49 del disegno di legge per quanto attiene la giurisdizione civile, e correlativamente di eguale periodo, la data del 1° gennaio 1993 prevista dall'articolo 38 per quanto attiene alla giurisdizione penale;

b) per prorogare al 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore delle norme urgenti per il processo civile di cui alla legge n. 353 del 1990;

ed impegna il Governo a condurre con la massima cura e tempestività tutte le incombenze necessarie per la predisposizione degli uffici del giudice di pace in tutti i capoluoghi di mandamento al fine

che, entro i termini previsti, il nuovo giudice sia posto nelle condizioni di rendere giustizia sollecitamente ed efficacemente.

9.1286-1594-1605.1 COVI

Il senatore Covi ha facoltà di parlare.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in prima lettura il Gruppo repubblicano ha votato a favore del provvedimento istitutivo del giudice di pace. Le ragioni di fondo che hanno portato a quel voto favorevole stanno nel fatto che l'istituzione del giudice di pace è reclamata da tempo ai fini di una migliore amministrazione della giustizia in Italia.

Lo scopo cui risponde l'istituzione del giudice di pace, scopo che noi condividiamo è, da un lato, quello di rivitalizzare quella che è definita la giustizia minore e, dall'altro, quello di sottrarre alla magistratura ordinaria un cumulo di controversie sia civili, sia penali, in modo tale che la magistratura ordinaria soffra meno di quel carico di lavoro eccessivo che le è attualmente attribuito dall'ordinamento. Questi due scopi fondamentali che, attraverso l'istituzione del giudice di pace, si vogliono raggiungere hanno portato, in una situazione di grave malattia in cui versa l'amministrazione della giustizia italiana, ad assumere una posizione favorevole da parte del Partito repubblicano italiano, malgrado non fossimo affatto soddisfatti della soluzione che veniva data in ordine ai criteri soggettivi per l'individuazione di coloro che avrebbero dovuto rivestire l'incarico di giudice di pace. Qual era stata infatti la soluzione adottata dal testo del Senato? La soluzione del cosiddetto giudice della terza età: l'età minima per poter accedere all'ufficio di giudice di pace è infatti stabilita in cinquant'anni e il giudice di pace dovrebbe essere dedito a tale funzione sostanzialmente a tempo pieno. Era, questa, una soluzione che portava ad individuare il giudice di pace in sostanza in *ex* dipendenti della pubblica amministrazione in pensione perchè, in relazione alle retribuzioni che a *chachet* vengono attribuite al giudice di pace, è del tutto fuori dalle possibilità che persone come, ad esempio, gli avvocati, che esercitano la libera professione forense, si cancellino dagli albi per poter accedere a tale ufficio. Ed infatti l'articolo 5 del testo del Senato, come requisito per la nomina a giudice di pace, prescriveva alla lettera *h*) di aver cessato, o di essersi impegnato a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa autonoma in via continuativa o dipendente.

La soluzione adottata dal Senato aveva un suo criterio logico. Che cosa, invece, ha fatto la Camera dei deputati? Essa ha veramente, signor Presidente, onorevoli colleghi, creato un mostriciattolo, in quanto ha sostituito la lettera *h*), che – come ho detto – prima prevedeva l'aver cessato, o l'impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in via continuativa, e ha invece fissato l'incompatibilità esclusivamente con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata, facendo salva la possibilità di ricoprire l'ufficio di giudice di pace per coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo. Tuttavia, si è assunta una posizione particolare nei confronti degli esercenti la professione

forense e quelle notarili per cui si è stabilito che l'avvocato può accedere all'ufficio di giudice di pace esclusivamente se tale ufficio si trova fuori del distretto della Corte di appello in cui ha la propria residenza, il proprio centro d'affari; sostanzialmente, dove esercita la professione, con la conseguenza che, ad esempio, l'avvocato sardo per poter accedere all'ufficio di giudice di pace deve trasferirsi nel Lazio, quello lombardo in Piemonte, e così via. In pratica si ammette il principio che l'avvocato può esercitare la funzione di giudice di pace, ma lo si mette in condizione di non poterlo fare perchè dovrebbe trasferirsi, in molti casi spendendo assai più di quello che riceverebbe come compenso per la sua attività.

La soluzione proposta dalla Camera provoca poi una situazione assurda, nel senso che, avendo eliminato il divieto di esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, tutte le altre categorie sono ammesse all'esercizio della funzione di giudice di pace: gli imprenditori, gli agricoltori, i *rentiers*, i mediatori, i rappresentanti di commercio, gli agenti di assicurazione, gli spedizionieri, i corrieri e via elencando. In pratica, tutti coloro che esercitano altre libere professioni o attività autonome purchè abbiano la laurea in giurisprudenza; e ve ne sono, ad esempio nell'ambito dei ragionieri e dei dottori commercialisti. Pochi giorni fa abbiamo approvato un disegno di legge che modifica le norme per l'accesso alla professione di ragioniere prevedendo che per poter svolgere determinate funzioni di revisione dei conti sia necessaria la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Si realizza quindi una vera a propria discriminazione nei confronti dell'avvocatura. Si noti che tale discriminazione può essere fondata solo in ordine al fatto che l'avvocato, nell'atto di esercitare la funzione di giudice di pace, potrebbe confondere l'interesse proprio di carattere professionale con lo svolgimento del mandato giurisdizionale che gli viene affidato. Mi chiedo allora se si sia tenuto conto, rispetto ad altre professioni o attività autonome, della possibile presenza di situazioni di incompatibilità assolutamente più rilevanti rispetto a quelle che possono investire l'avvocato; ad esempio, per quanto riguarda gli agenti di assicurazione. Basti pensare che una grande fetta di competenza attribuita al giudice di pace riguarda le controversie per il risarcimento di danni da circolazione stradale in cui parti in causa sono le compagnie assicuratrici di coloro che hanno provocato il danno. Ho presentato un emendamento in cui si profila un'incompatibilità di ordine particolare rispetto al proprio mandante, ma non vi è un'incompatibilità di ordine generale nei confronti degli agenti di assicurazione, nonostante la materia dell'infortunistica stradale sia decisamente prevalente rispetto all'attività del giudice di pace.

Si stabilisce, come ripeto, che gli avvocati possano esercitare la funzione di giudice di pace, purchè fuori del distretto della Corte di appello in cui svolgono la loro professione. Ciò risponde ad una filosofia che caratterizza questo disegno di legge, cioè che il giudice di pace in sostanza non deve essere un giudice tecnico. Nel momento in cui con il disegno di legge ci si limita a chiedere il possesso della laurea in giurisprudenza e un'età minima di cinquant'anni e nel momento in cui, anche nel testo del Senato, si individua come persona adatta a ricoprire tale ufficio l'*ex* dipendente della pubblica amministrazione in pensione

o magari qualche portaborse dell'ambiente politico, in sostanza non si richiede alcuna preparazione tecnica a chi svolge la funzione di giudice di pace, ma si ritorna a quella vecchia filosofia, che ritenevo abbandonata, che presiedeva all'intuizione degli anni 1960-1970 di creare un giudice che fosse il giudice delle nuove controversie e che presiedeva sostanzialmente al progetto di legge Bonifacio. Quella impostazione era stata abbandonata e la filosofia che presiede ora alla istituzione del giudice di pace è quella di sottrarre il maggior numero di controversie possibili, nell'ambito di una certa competenza, alla magistratura ordinaria perchè meglio possa svolgere la propria attività nelle cause civili e penali di maggiore rilievo. È una competenza di notevole importanza quella che viene attribuita al guidice di pace: ad esempio, vi sono tutte le controversie di opposizione alle sanzioni derivanti dalla legge di depenalizzazione del 1981 quando tali sanzioni siano solo di natura pecunaria e non siano accompagnate da sanzione accessoria. In sostanza, il risultato è che a ricoprire questo ufficio non andranno persone che hanno effettiva capacità di esercitare tale funzione.

Altra esclusione del tutto assurda dalla possibilità di esercizio dell'attività di giudice di pace – che viene rilevata anche da un emendamento che ho presentato – è quella dei professori universitari a tempo pieno e dei professori di diritto degli istituti di scuola media superiore, che avrebbero tutto il tempo a loro disposizione per poterla esercitare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a parte questo, ritengo sia anche un errore politico quello di marchiare con il sospetto una determinata categoria professionale, mentre questo istituto deve calare nel suo ambiente e dovrebbe essere recepito dall'ambiente dell'avvocatura con la migliore disposizione possibile se si vuol seriamente dare una mano, attraverso esso, all'andamento della giustizia. Invece, sulla categoria che dovrà andare ad esercitare il mandato di difesa davanti a questo nuovo giudice cala il sospetto di trovarsi davanti a un giudice che non abbia la preparazione sufficiente per poter trattare le controversie e che questo giudice sotto certi aspetti possa essere lottizzato. Ho fatto riferimento al fatto che le uniche categorie che sostanzialmente potranno accedervi sono o quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione in pensione, o certe categorie che (ricordo le parole dell'onorevole Martelli al congresso di Bari) assommano a centinaia di migliaia di persone e sono sostanzialmente dedite ad attività di raccordo o di supporto all'attività politica nazionale e locale. Signor Presidente, da quanto ho detto deriva l'opposizione e il voto contrario, che annuncio fin da questo momento, del Partito repubblicano al provvedimento in seconda lettura. Per lo meno, il testo che era stato varato dal Senato in prima lettura aveva una sua logica, mentre questo è un vero «mostro», che non ha nessuna possibilità di essere supportato e votato perchè è stata del tutto sconvolta la logica che ad esso presiedeva. Si vogliono far passare le modifiche introdotte dalla Camera esclusivamente in base all'argomento che bisogna fare alla svelta perchè l'istituto del giudice di pace entri in funzione prima che un evento di ordine generale impedisca che possa effettivamente essere tradotto in legge.

Credo che anche da parte di coloro che hanno una filosofia diversa da quella che ha animato tutta la battaglia che ho condotto sia in prima lettura, sia in seconda lettura, si dovrebbe considerare inammissibile che dal Parlamento italiano vengano approvate delle disposizioni di legge non sorrette da alcuna visione di ordine logico, risultanti da un compromesso che ha reso l'indicazione delle qualità soggettive dei giudici di pace un guazzabuglio assolutamente inaccettabile.

Queste sono le ragioni per le quali preannuncio il voto contrario.

L'onorevole Presidente mi ha invitato ad illustrare anche l'ordine del giorno che ho presentato: ebbene, detto ordine del giorno è inteso a prorogare l'entrata in vigore dell'istituto del giudice di pace e contemporaneamente l'entrata in vigore delle nuove norme del codice di procedura civile. Il Governo però ha presentato degli emendamenti che prorogano al 27 settembre 1992 l'entrata in vigore delle nuove norme del codice di procedura civile e al 28 settembre l'entrata in vigore delle norme sul giudice di pace. Quindi, in relazione a queste indicazioni che vengono dal Governo e che rispondono alle stesse preoccupazioni che avevano determinato la presentazione da parte mia dell'ordine del giorno, ritiro l'ordine del giorno stesso, in quanto ritengo che l'Assemblea aderirà agli emendamenti proposti dal Governo per la proroga dell'entrata in vigore dell'istituto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo legislativo che istituisce nel nostro paese il giudice di pace, dopo le ultime «pennellate» e «sbroscie» ad esso apportate dalla Camera dei deputati rispetto alla edizione licenziata dal Senato della Repubblica il 15 novembre 1990, perviene ancora una volta in quest'Aula, nella speranza di raggiungere finalmente l'auspicato traguardo a conclusione di un ansimante «*iter*» percorso con «andate» e «ritorni» protrattisi per lunghissimi venti anni.

È da temere che l'accoglimento di un qualsiasi, anche marginale, emendamento, attesa l'aria che spira all'interno ed all'esterno del «Palazzo», possa essere esiziale.

All'ansia potrebbe sostituirsi il crollo della «impalcatura» ed il pargoletto, prossimo ad essere avvolto in fasce, potrebbe non venire alla luce neppure nel corso di questa legislatura, assai convulsa ed accidentata come altre precedenti legislature e forse più che altre precedenti legislature.

Ergo, la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento, prescindendo dal rispettivo colore politico dei suoi componenti ed accantonando critiche e divergenze, quasi unanimemente, con determinazione coevamente ponderata, responsabile e sofferta, ha operato per la decisione di «passare lo spolverino» sul testo trasmesso da palazzo Montecitorio e dare il «la», il «via» a quella che vuole essere una qualificante, indispensabile e non più dilazionabile innovazione da introdurre nel nostro sistema giudiziario, sia per quanto concerne il campo processuale civile che, in termini restrittivi e dilazionati nel tempo, per quanto riflette la competenza ed il rito degli «affari» penali.

Purtroppo sembra che alcuni emendamenti, opportunamente suggeriti dal presidente Covi e dal Governo, impongano il percorso di un'altra tappa che, speriamo, si concluda in una volata.

Non ripeterò minimamente gli apprezzamenti e le critiche che *in subiecta materia* ho avuto modo di esprimere nel corso di altre pregresse legislature, nè tanto meno reitererò le osservazioni ed i suggerimenti modestamente espressi nella «tornata» dell'anno decorso.

Ossequiente alle prescrizioni regolamentari, mi limito a qualche piccola chiosa e a qualche brevissima riflessione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Contrariamente alla negativa valutazione espressa da alcuni nostri colleghi, a me sembra che sia pienamente condivisibile ed opportuna la nuova formulazione, in forza della quale, a proposito dei requisiti per la nomina a giudice di pace, viene fissata, come condizione, l'aver cessato o l'impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata, mentre non è ostativo lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma.

Per effetto della soppressione di quest'ultima causa di incompatibilità, erroneamente *ad origine* prevista, viene meno il fondato timore della difficoltà o – peggio – della impossibilità di coprire i 4.700 posti di giudice di pace, con i conseguenti negativi effetti derivanti dalla denegazione – nella pregressa edizione infondatamente sancita – del ricorso alla professionalità ed alla disponibilità di coloro che esercitano attività forense.

Peraltro, non si può non sottolineare che ampie perplessità suscita la limitazione per la quale si inibisce agli avvocati ed ai procuratori legali di esercitare le funzioni di giudice di pace nell'intero distretto di Corte di appello nel quale esercitano la professione forense.

Il divieto dell'esercizio professionale ben potrebbe essere limitato, senza pericolo di inquinamenti, al solo ufficio dove il giudice di pace svolge la sua funzione e nei giudizi di impugnazione delle decisioni di un giudice dello stesso ufficio, non apparendo neppure conferente la soluzione compromissoria che vorrebbe estendere l'incompatibilità territoriale al circondario o al mandamento.

Parimenti oculato e da accettare è il depennamento, nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili, del requisito della residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace. Viene così favorita una scelta più ampia per assicurare all'amministrazione della giustizia persone dotate di idonea competenza giuridica ed anche di precedenti positive esperienze acquisite nell'esercizio della funzione di giudice onorario.

Non sono individuabili le ragioni per le quali l'originario testo del Senato concernente il *modus* della nomina nell'ufficio del giudice di pace sia stato modificato nel senso che tale nomina non debba avvenire su proposte autonome formulate dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti, bensì debba effettuarsi sulla base di una proposta unitaria formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente integrato dai consigli degli organi degli avvocati e procuratori del distretto di Corte di appello. Non sembra, infatti, che l'emendamento apportato dalla

Camera dei deputati sia più garantista in ordine al temuto pericolo di indebiti accordi per la spartizione delle cariche, rispetto alla formulazione approvata in prima lettura da questa Assemblea.

La normativa riflettente gli ausiliari e quella inerente alla notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace inducono a perplessità sia sotto il riflesso costituzionale che per ragioni di ordine finanziario e di ordine sostanziale. Sono da temere ingiustizie all'interno della categoria degli ausiliari del giudice di pace con indebiti scavalcamenti nei ruoli del personale ministeriale, come fondatamente ha rilevato il presidente Covi in sede di Commissione. In effetti su tale punto anche il Governo ha formulato delle riserve, non omettendo particolarmente di evidenziare che la formulazione della normativa, compreso il riferimento al servizio esercitato alla data del 1° ottobre 1990, è frutto di una difficile mediazione ed attiene ad uno specifico accordo sindacale.

Sembra eccessivo demandare alla competenza del giudice di pace le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti e quelle di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sino al valore di lire trenta milioni. Tuttavia, al riguardo, si è formata la *species* di un giudicato parlamentare, attesa la conformità della determinazione dei due rami del Parlamento, onde la normativa potrà e, forse, dovrà essere successivamente modificata in dipendenza dei riflessi ed effetti negativi eventualmente emergenti dalla sua pratica applicazione, atteso che non pochi giudizi saranno certamente collegati a fatti assai complessi sia di natura tecnica che giuridica.

Nulla quaestio circa l'elevazione a lire due milioni per la decisione secondo equità delle controversie devolute al giudice di pace, nonchè circa l'elevazione a lire venti milioni della competenza per valore del pretore per le cause, anche se relative a beni immobili.

Imprudente, invece, sembra la retrodatazione al 1° gennaio 1993 dell'entrata in vigore del decreto legislativo emanando dal Governo in ordine alle norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Accelerare i tempi, nella materia *de qua*, oltre a produrre temuti squilibri nelle indicazioni di copertura finanziaria, dà certamente luogo a rilevantissime difficoltà di ordine pratico ed attuativo in relazione anche agli «inghippi» di rodaggio del nuovo codice di procedura penale ed alle altrettante difficoltà previdibilmente originanti dalla devoluzione di processi penali ad un nuovo magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, che è più vicino al conciliatore e non al giudice togato.

Con quest'ultima considerazione pongo fine al mio rapido *excursus* sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il testo già licenziato dal Senato rimane sostanzialmente fermo nei suoi presupposti, nei suoi proponimenti, nella sua intelaiatura e nei suoi fini. Gli emendamenti trasmessi dall'altro ramo del Parlamento, in ultima e complessiva analisi e sintesi, sono marginali e per nulla stravolgenti.

Non è auspicabile, a nostro avviso, una restituzione dell'incarto, specialmente se per ragioni assai limitate, alla Camera dei deputati.

Così come questa Assemblea ha tante altre volte con saggezza e con senso di responsabilità operato, anche questa volta potrebbe e dovrebbe determinarsi a porre un punto fermo chiudendo allo stato il *tour* tortuoso ed assai tormentato. Costituirebbe pur sempre evento positivo licenziare oggi stesso, anche se con la riserva di qualche marginale correzione da apportare nelle more dell'entrata in vigore della legge, una innovazione legislativa di largo respiro, dalla quale la pubblica opinione attende benefici effetti nella considerazione e nel convincimento che essa appaga una esigenza ineluttabile, una speranza proiettata nel futuro, per assicurare un adeguato funzionamento dell'apparato giudiziario in favore dei cittadini, per eliminare e comunque attenuare alcune delle gravissime carenze che purtroppo da luogo tempo opprimono e sempre più negativamente affliggono in misura assai rilevante ed assai preoccupante il corso della giustizia in Italia. È da auspicare che il reiterato voto favorevole del Senato della Repubblica possa costituire una testimonianza, un proponimento, un primo passo verso un avvenire migliore della giustizia e per la giustizia. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Acone. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, siamo in dirittura di arrivo per una delle riforme ordinamentali più importanti: l'introduzione di una magistratura onoraria al fine di deflazionare il carico di lavoro dei giudici togati.

Si tratta di una operazione attraverso la quale affidare ad un giudice onorario una parte della giustizia civile e penale, quella che noi chiamiamo con l'espressione riassuntiva e forse neppure tanto esatta «giustizia minore», in modo da consentire ai giudici togati di avere più tempo per decidere più rapidamente le controversie di maggiore rilevanza economica.

Se questa sera licenzieremo un testo solo in qualche parte modificato, daremo la possibilità alla Camera dei deputati di liberarsi in poche battute, ed eventualmente in una sede più rapida, di questo disegno di legge, non solo per consentire l'introduzione di questa magistratura ma anche, con essa, per dare la possibilità di mettere a regime la riforma del codice di procedura civile.

Il giudice di pace, onorevoli colleghi, avrà competenza penale e civile. Per la competenza civile avrà un limite di valore di 5 milioni per la generalità delle controversie, ivi comprese quelle che riguardano le opposizioni alle ingiunzioni della legge n. 689, ed avrà una competenza con un limite di 30 milioni per le controversie relative ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli. Avrà poi, sempre in materia civile, una competenza per materia abbastanza significativa, che riguarda tutte le cause attinenti ai rapporti fra condomini e vicini: le cosiddette cause della convivenza civile.

In materia penale, invece, il Parlamento ha voluto dare una pausa di riflessione al Governo per stabilire le ipotesi specifiche di reato da

attribuire, secondo criteri che la legge predetermina, al giudice di pace. Si tratta di valutazioni assai delicate, che attengono non solo alla rilevanza sociale dei comportamenti, ma anche alla particolare complessità delle fattispecie e quindi alle possibilità che un giudice non di carriera possa dedicare ad esse tutta la attenzione che è necessaria.

Il giudice di pace avrà una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale, perchè costituirà un necessario completamento di quella riforma delle preture che è stata introdotta dalla legge n. 30 sulle preture circondariali, riempiendo i mandamenti con la presenza di un magistrato onorario, noi ci auguriamo a pieno tempo, e supplendo quindi ad una carenza oggi molto avvertita.

Ci sarà la possibilità di istituire sedi distaccate e sedi circoscrizionali nelle più grandi città; un giudice il più diffuso, quindi, su tutto il territorio per avvicinare la giustizia ai cittadini.

Si tratta di 4.700 giudici di pace, nominati secondo criteri che sono stati frutto di un ragionevole compromesso, di un equilibrio tra più ideologie sottostanti; un giudice, cioè, che proviene dal mondo della giustizia, non solo dei magistrati ma anche degli avvocati.

Chi potrà essere giudice di pace, onorevoli colleghi? Al riguardo abbiamo compiuto una scelta difficile e coraggiosa, senza ignorare le diverse valutazioni svolte anche in questa Aula dai colleghi Covi e Filetti; abbiamo compiuto una scelta coraggiosa dicendo che il giudice di pace deve essere un giudice della terza età, che non abbia cioè meno di 50 anni e non più di 71 anni, non perchè si vogliano escludere i giovani dal novero dei giudici di pace, ma perchè si vuole evitare un nuovo precariato che comporterebbe istanze di stabilizzazione molto forti, alle quali nel momento attuale nessuno può pensare di dare una risposta almeno plausibile.

Il giudice di pace durerà in carica 4 anni e potrà essere riconfermato per altri 4. Un altro punto sul quale le opinioni non sono state del tutto convergenti è il titolo di studio: il giudice di pace dovrà avere come requisito minimo indispensabile la laurea in giurisprudenza, non ignorando che altre potevano e possono essere le soluzioni, con la possibilità di privilegiare aspetti che non attengono alla preparazione tecnico-giuridica ma all'esperienza e al prestigio personale.

Per la verità – lo dico per un dovere di chiarezza da parte mia e da parte del Gruppo socialista – la scelta di chi, avendo ormai raggiunto l'apice della propria carriera, non ha più spinte interiori e preferisce cambiare vita e lavoro dedicandosi ad una funzione socialmente utile, quale quella del giudice di pace, era unita ad una valutazione, a mio giudizio, seria e riflessiva, delle condizioni necessarie per mettere il futuro giudice di pace in grado di scegliere tale funzione.

Quindi, nel nostro disegno di legge avevamo sì previsto una indennità parametrata sulle udienze e sul numero dei provvedimenti, ma avevamo anche previsto una delega al Governo per l'emanazione di norme dirette ad agevolare il pensionamento anticipato di chi scegliesse, e fosse ritenuto idoneo, di fare il giudice di pace. Questo perchè ci sembrava giusto che accanto all'incentivo morale ci fosse anche un incentivo economico, che mettesse la persona interessata nella condizione di non affrontare una situazione economica deteriore rispetto a quella nella quale si trovava in precedenza.

Il nostro auspicio è che quello che non si è potuto fare fino ad ora (reperire 900 miliardi per il giudice di pace fu un'autentica impresa dell'allora guardasigilli Vassalli) si possa fare con la legge finanziaria che tra poco dovremo esaminare in quest'Aula. Potremo così cercare di introdurre degli incentivi indiretti (che per i dipendenti pubblici secondo il suggerimento venuto dal collega Di Lembo possono coincidere con l'aspettativa, con riduzione temporanea dello stipendio); in tal modo si potrebbero superare le perplessità che sento il dovere di esprimere in quest'Aula sulla possibilità di reclutamento di 4700 giudici di pace nel medio periodo. È un problema serio, che il Governo deve affrontare con grande senso di responsabilità se non vuole che questa riforma resti una riforma cartacea, che non possa essere messa seriamente a regime, a meno che non si voglia avere un esercito di ultrasessantacinquenni che non so fino a che punto avrebbero l'impulso di vitalità necessario per svolgere le funzioni di giudice di pace.

Giudici di pace e avvocati: è stato un tema che ci ha appassionato molto, sia in Commissione sia in Aula, e che appassiona ancora questa sera dopo l'intervento del presidente Covi. La legge non pone un divieto per gli avvocati di esercitare la funzione di giudice di pace e, tuttavia, secondo il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, l'impossibilità dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace per chi svolge la professione nel distretto – e sono d'accordo con il presidente Covi nell'affermare che si tratta di una norma tartufesca – nella sostanza esclude gli avvocati e i procuratori legali dalla possibilità di svolgere la funzione di giudice di pace.

Non è poi difficile rilevare un'antinomia nel testo licenziato dalla Camera, perchè per tutti viene richiesta la residenza nel luogo in cui si esercitano le funzioni, almeno nella circoscrizione, tranne che per gli avvocati, che sarebbero quindi gli unici ad essere giudici di pace lontani dalla realtà sociale in cui devono amministrare la giustizia. Ma su questo punto in Commissione abbiamo complessivamente valutato che fosse necessario superare ogni difficoltà e accettare il compromesso politico che si è realizzato alla Camera dei deputati.

A questo riguardo vorrei però aggiungere un'ulteriore notazione, a maggiore difesa della scelta che il Senato aveva fatto in maniera drastica, rigorosa e che la Camera dei deputati ha finito per fare, anche se in maniera surrettizia e indiretta. Nessuno di noi si sogna di negare che, soprattutto in alcune zone del nostro paese, gli avvocati abbiano reso in questi anni un utile contributo alla soluzione dei problemi della giustizia. L'esperienza dei vice pretori onorari nel nostro paese è un'esperienza variamente valutabile, onorevoli colleghi; a seconda delle zone del nostro paese essa può essere ritenuta altamente positiva, positiva o fortemente negativa. Ma la ragione per la quale si sono posti questi paletti, si sono creati questi ostacoli, non sta in un giudizio di valore sull'attività che l'avvocatura ha svolto nel campo della magistratura onoraria. Ci siamo determinati a questa scelta perchè riteniamo che non sia giusto creare una magistratura onoraria fittizia, ma occorre realizzare una magistratura onoraria effettiva, e per far questo occorre reclutare non chi può dedicare a tale attività un'episodica, anche se qualificata, presenza, ma chi può assicurare invece un impegno sistematico e a tempo pieno. Solo così determineremo lo scarto tra la

vecchia e la nuova magistratura onoraria, che vorremmo costituire con questo disegno di legge.

Non abbiamo fatto però una scelta estremista, non abbiamo cioè scelto il giudice elettivo, che pure la nostra Costituzione indica come una possibile soluzione, nè abbiamo scelto il giudice che non abbia neanche un requisito minimo di conoscenza del diritto.

Non abbiamo scelto il giudice elettivo perchè riteniamo che l'attuale contesto storico, senza in nulla pregiudicare l'indicazione costituzionale per il futuro, in una fase della vita politica e sociale italiana caratterizzata da un'estrema frammentazione della società civile, implichi il rischio profondo che il giudice elettivo appaia, nei confronti della società da cui è stato eletto, come rappresentante di una parte, di un gruppo di interesse e non di tutto quel popolo nel cui nome dovrebbe esercitare la sua funzione; non faccio soltanto un riferimento generale, ma lascio a voi intravedere a quali parti del nostro paese intendo più specificatamente riferirmi.

Non abbiamo scelto il giudice onorario privo di una pur minima preparazione giuridica perchè abbiamo ritenuto – e credo che abbiamo fatto bene – che ancora oggi la figura del giudice si legittimi soltanto sulla base della sua professionalità che è data ancora dalla conoscenza del diritto e della legge. Sicchè la figura del giudice «alternativo», di cui anche ha voluto parlare in chiave critica e di cui tuttora si interessa una certa dottrina – dottrina che ha definito la scelta operata dal Parlamento non coraggiosa o non del tutto coraggiosa – sa molto di quella vecchia storia che riguardava il giudice dei contrasti e dei conflitti forti, il giudice che doveva risolvere le controversie in tema di interessi diffusi, il giudice, cioè, che doveva fare un uso alternativo del diritto per la soluzione di quei conflitti sociali che il Parlamento non era riuscito a risolvere attraverso la legislazione.

Noi, forza di sinistra e di Governo, ma soprattutto forza riformista e gradualista, riteniamo che non siano mature le condizioni e non ci siano le prospettive politiche per parlare di un giudice «alternativo» nel nostro paese, fosse anche giudice onorario o giudice della giustizia minore. Sicchè abbiamo fornito un contributo alla soluzione del problema sul versante del realismo, del pragmatismo, della soluzione possibile. Certo, vi è grande trepidazione in chi vi parla per le fortune di questa legge che sono oggettivamente incerte. La sua messa a regime esige grandi scelte e strutture organizzative, esige un impegno del Ministero di grazia e giustizia al di sopra del normale; se falliremo, dovremo poi verificare se la colpa dovrà essere attribuita al Parlamento o invece a chi, dopo l'intervento del Parlamento, ha il dovere di rendere fruibili i provvedimenti da questo elaborati. Rivolgo tale invito a ragion veduta perchè, rispetto ad un'altra riforma che abbiamo realizzato (non mi riferisco al codice di procedura penale che è ormai canzone di tutti i giorni), cioè alla riforma del processo civile, si nota una stasi di iniziative da parte dell'Esecutivo.

Questo è un tema importante perchè, se non affrontiamo tale questione non solo nel settore della giustizia ma in senso generale, il nostro rischierà di restare un riformismo di carta e non di fatti. È questo il dubbio che mi assale nell'annunziare il nostro consenso e il nostro

appoggio alle soluzioni contenute nel provvedimento legislativo in esame. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Correnti. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, nel paese, anche in quella maggior parte del paese che non si occupa direttamente di giustizia, vi è una grandissima attesa per il varo di questo provvedimento, attesa decisamente proporzionale al bisogno di una giustizia assolutamente insoddisfatto nel sistema attuale. Con una serie di norme succedutesi nel tempo si è pensato di porre riparo a questo crescente bisogno di giustizia, qualche volta scaricando da un livello giudiziario all'altro una serie di problemi e il contenzioso che dapprima lo riguardava.

Mi spiego. In larga misura si è alleggerito il peso di lavoro del tribunale, dapprima con l'aumento della competenza per valore in materia civile del pretore, poi con l'aumento della competenza penale – ribadito dal nuovo codice di procedura penale – con il sicuro effetto che, mentre i tribunali forse hanno avuto una boccata d'ossigeno, per altro del tutto impari rispetto ai carichi di lavoro pregresso, il pretore è assolutamente al collasso e insieme a lui le procure della Repubblica presso la pretura.

Questo avviene mentre il legislatore traccia costantemente una linea sulla quale vale esprimere più di una perplessità. Vorrei subito esemplificare. Credo non siano passate 24 ore – mi rivolgo al Presidente della Commissione giustizia – da quando in sede di sottocomitato pareri abbiamo esaminato norme sulla caccia che enunciavano 32 nuove ipotesi di reato. Rispetto ad una linea di questo genere – per altro contraddetta concettualmente dalla volontà di restringere l'area della sanzione penale – sempre più forte è l'impegno richiesto al giudice e sempre più siamo convinti dell'esattezza della nostra posizione che prospettava – e la proposta fu accettata – di estendere la competenza del giudice di pace anche alla materia penale.

Questa è la situazione. Vi è una grandissima attesa per l'istituzione del giudice di pace, per la quale ritengo si debbano registrare gravi ritardi.

L'elaborazione infatti è stata lunga; siamo alla terza lettura – e dalla precedente è passato molto tempo, forse troppo – e ci chiediamo che significato abbia questa posizione dilatoria. Non crediamo ci possano essere equivoci; evidentemente – forse a livello governativo – non c'è la ferma intenzione di introdurre il nuovo istituto del giudice di pace, forse per paura rispetto al riscontro assolutamente negativo del varo del nuovo codice di procedura penale, che pure è un buon codice al quale sono mancate le strutture; forse vi è il timore che possa accadere lo stesso per il giudice di pace. Non so dare diverse interpretazioni.

Condividiamo puntualmente le parole della relazione accorta, puntuale ed estremamente precisa. Sia pure con luci ed ombre, il testo varato dalla Camera in alcuni punti ci pare migliorativo rispetto a quello varato in prima lettura (penso all'articolo 18, che ha ulteriormente dilatato la competenza per valore), mentre in altra parte ci pare

negativo o per lo meno ci sembra presenti qualche aspetto meno condivisibile (penso all'articolo 12, sul quale dovremo ritornare).

In definitiva, non ci sentiamo di affermare – certamente non per orgoglio di campo – che il testo che torna dalla Camera dei deputati sia nella sua generalità più apprezzabile di quello varato in prima lettura. A questo punto però sentiamo forte e principale un dovere politico, quello di mettere un punto fermo a questa vicenda, di dotare il paese di tale struttura, non ignorando che una legge può essere migliorata in corso di sperimentazione (è un fatto quasi dovuto). Lo stesso codice di procedura penale, nella sua completezza ed organicità di *corpus iuris*, è tuttavia oggetto di modificazioni suggerite dall'esperienza; al limite, una legge può essere addirittura ripensata, sia pure nei dettagli, prima ancora che diventi operativa.

Ebbene, è nostro fermo impegno dotare il paese di questa norma. Per questo dobbiamo anticipare la nostra generale avversione a tutti gli emendamenti annunciati.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dal presidente Covi, abbiamo una sorta di preclusione di carattere concettuale; anche noi – come benissimo ha detto il collega Acone – non ignoriamo quale apporto fattivo e costruttivo l'ordine forense abbia dato in veste onoraria alla nostra giustizia (è un bilancio complessivo, anche se articolato nel paese), un contributo che continua a dare con i pretori onorari, con i sostituti procuratori onorari nelle preture e che ha dato fortemente con i giudici conciliatori. Ma se dobbiamo trarre una conseguenza, se fosse vero l'assunto che giustifica questi emendamenti, tutte le volte che nell'organico della magistratura, nell'ordine giudiziario ci sono carenze, ad esse si dovrebbe supplire inserendo gli avvocati.

COVI. Il giudice è onorario.

CORRENTI. Ogni discorso deve avere una sua chiusura logica; dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Se si constata che con gli strumenti ordinari non è più possibile far fronte ai problemi della giustizia, quegli avvocati che hanno dato buona prova di sè vanno a fare i magistrati in cassazione, in corte d'appello, in tribunale? A noi pare che non sia questa l'impostazione più giusta.

E allora ben venga il forte apporto di chi si è sperimentato con i codici e le pandette per una vita. Però in relazione a quel giudice autorevole, che noi abbiamo configurato e prefigurato con il giudice di pace, occorre compiere una scelta, che noi favoriamo non certo per gli avvocati che hanno trent'anni e che pertanto hanno uno sviluppo professionale da svolgere. Volendo noi un magistrato a tempo pieno che si dedichi con grande autorevolezza a questo compito, se egli ritiene virtualmente conclusa o prossima a concludersi la sua carriera, ben venga a fare il giudice di pace.

Quindi non possiamo essere d'accordo con questa impostazione e crediamo di dover confermare quella iniziale.

Allo stesso modo siamo contrari a quegli emendamenti che prevedono lo slittamento dell'applicazione della norma. Si potrà dire che è un'impostazione poco pragmatica, tipicamente di opposizione. Non è così: desidero assicurare i colleghi che siamo lontanissimi da

ipotesi del «tanto peggio, tanto meglio». Tuttavia, non vogliamo concedere alcuna dilazione e pretesto al Governo. Se si dovrà concedere una proroga, ciò sarà fatto alla vigilia della scadenza prevista da questo provvedimento, cioè quando ci verrà dimostrato che, nonostante ogni sforzo, le strutture non sono arrivate ad un livello adeguato. Se adesso posponiamo la scadenza di questo «pagherò», nutriamo forti preoccupazioni sul fatto che il Governo onori il proprio impegno. Anche in questo caso non si tratta di una posizione preconcetta di opposizione per l'opposizione, ma di una posizione dettata dall'esperienza. Noi, che siamo stati e continuiamo ad essere sostenitori del nuovo codice di procedura penale, ci troviamo in imbarazzo nei confronti di coloro che espongono tesi censorie, che in realtà si giustificano solo perchè a questo codice non sono state date le gambe per camminare.

Per questi motivi, non soltanto siamo contrari ad una preventiva dilatazione dei termini (non contrari in assoluto; lo potremmo dire in seguito, in relazione a quanto il Governo avrà fatto), ma anche all'ordine del giorno presentato dal senatore Covi.

Vi sono poi alcuni problemi connessi all'articolo 12 del disegno di legge. Onorevoli colleghi, non possiamo ignorare quanto è successo alla Camera dei deputati, che ha modificato il testo trasmesso dal Senato sull'assunto, condiviso dal Governo, che ci fossero le risorse finanziarie. Ciò si può rilevare dai verbali delle sedute dell'altro ramo del Parlamento e quindi tutti voi sapete che non utilizziamo bugie in termini strumentali. A questo punto ci dobbiamo chiedere che cosa è successo. Nell'altro ramo del Parlamento esisteva uno strumento finanziario, mentre adesso in questa sede le risorse necessarie non sono più disponibili. Ciò significa che comunque questo provvedimento dovrà tornare, per una quarta lettura, alla Camera dei deputati, nell'orbita di una sofferta legislatura sul cui destino nessuno si sente di giurare in termini di durata. In tale prospettiva non abbiamo alcuna certezza, se verrà ritrasmesso all'altra Camera, sull'approvazione di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 12, non possiamo esimerci dal rilevare la disattenzione (non voglio dire iattanza) del Governo nel convalidare le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, atteggiamento che ci costringerà a trasmettere di nuovo il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. In relazione all'articolo 12, noi assumeremo un atteggiamento che non è diretto a far cadere la norma, ma semmai a consentire il più rapido invio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento; non chiedeteci, però, di condividere responsabilità che non ci riguardano minimamente. Onorevoli colleghi, la nostra attenzione nei confronti di questo argomento è dovuta soprattutto alla residua e scarsa consistenza di questa legislatura; noi vogliamo al più presto questa norma. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato, esaminata la posizione dei messi comunali a contratto, ne apprezza e segnala l'aspirazione alla continuità e certezza di lavoro;

raccomanda al Governo di tener conto, in occasione di concorsi o comunque assunzioni per le necessità di funzionamento del giudice di pace, dell'attività di notificazione dai predetti prestata in modo non saltuario.

9.1286-1594-1605.2 GALLO, PINTO, DI LEMBO, CATTANEI, TOTH, VENTURI, GRECO, PERUGINI, DUÒ, PERINA, BEORCHIA, CONDORELLI, VETTORI, ROBOL

Il senatore Gallo ha facoltà di parlare.

* GALLO. Signor Presidente, onorevoli senatori, se non fosse vagamente umoristico, direi che questo ordine del giorno, così breve e sintetico ma nello stesso tempo preciso, si illustra da sè (è un'espressione che mi ha sempre fatto leggermente sorridere).

Desidero sottolineare che la raccomandazione al Governo di tener conto, in occasione di concorsi o comunque di assunzioni per le necessità di funzionamento dei giudici di pace, dell'attività di notificazione svolta dai messi comunali a contratto e prestata in modo non saltuario, si impernia sulla idea che per determinate assunzioni, per lo svolgimento di determinate mansioni che sono ausiliarie rispetto a quelle dei magistrati e di chi è chiamato a pronunciarsi su questioni e controversie giuridiche, non occorre una generica preparazione culturale, ma una specifica preparazione nella materia di cui si tratta.

Si vuole valorizzare il bagaglio di una esperienza che si è svolta in alcuni casi per numerosi anni. La raccomandazione di cui siamo sicuri il Governo vorrà tener conto costituisce, in una particolare, specifica materia, la tessera di quello che vuole essere un mosaico più ampio, di quella che vuole essere la filosofia che dovrebbe essere tenuta presente in ogni caso di assunzione di personale ausiliario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nella mia brevissima replica desidero innanzi tutto esprimere sentimenti di convinta riconoscenza ai colleghi Covi, Filetti, Acone, Correnti e, da ultimo, al senatore Gallo, che con puntualità vorrei dire usuale hanno ulteriormente arricchito il dibattito politico e culturale attorno al nuovo istituto del giudice di pace.

Il dibattito, anche attraverso questi interventi, ha ulteriormente evidenziato le tappe, che sono state definite faticose, di un disegno di legge che nella duplice lettura del Senato e della Camera dei deputati ha sottolineato la complessità dell'argomento di cui siamo chiamati ad occuparci. Già il dibattito che si svolge in Commissione si imperniò, se non in maniera esclusiva certo in modo rilevante, sul quesito che anche questa sera è tornato a caratterizzare il dibattito in Aula, se cioè, a fronte di alcuni rilievi che pure erano stati formulati sugli emendamenti approvati dalla Camera e a fronte di altre modifiche da noi immediatamente recepite come valide, fosse opportuno accogliere ulteriori proposte di modifica e sottoporre il disegno di legge ad una nuova

«navetta», oppure se occorresse affrontare in modo diretto e preciso l'argomento, accettando comunque i rilievi formulati dalla Camera.

Per la verità, come hanno ricordato già i colleghi, salvo il senatore Covi, Presidente della Commissione giustizia del Senato, sostanzialmente i commissari si sono attestati nel giudicare opportuna l'approvazione del testo così come pervenuto dalla Camera. Assai viva era infatti la preoccupazione che l'eventuale restituzione all'altro ramo del Parlamento del disegno di legge potesse comportare tempi di approvazione così lunghi da diventare esiziali per il provvedimento stesso, come ricordava il senatore Filetti.

Quando il sottosegretario Sorice, che ha seguito in Commissione i nostri lavori, avanzò una riserva sull'articolo 12, quello relativo al personale e alla sua assunzione, comprendemmo tutti che probabilmente non saremmo giunti in Aula all'approvazione definitiva del testo. In effetti, in seguito il Governo ha formalizzato i suoi emendamenti ed il senatore Covi, in conformità all'annuncio in precedenza reso, ha presentato i suoi. Desidero subito dire che, non tanto per mancanza di rispetto nei confronti degli emendamenti formulati e dei loro presentatori, mi pronunzierei per il non accoglimento di tali proposte se non sapessi che dobbiamo confrontarci con un atto fondamentale e non superabile: il parere espresso dalla 5ª Commissione sull'articolo 12. Se questo è l'argomento, non possiamo creare parole per tentare di superarlo. È un argomento obiettivo che può essere superato solo attraverso lo sforzo che il Governo ha compiuto, e che la Commissione ha informalmente assecondato, di individuare una possibile riforma dell'articolo 12 e dell'articolo 13, che consentisse alla Commissione bilancio di rimuovere il proprio parere negativo e di dare complessivamente al Senato quelle certezze legate all'aspetto finanziario della norma.

Non entrerò negli aspetti particolari che sono stati sollevati, riservandomi di esprimere il mio parere sui singoli emendamenti nel momento in cui li esamineremo.

Voglio solo dire al senatore Correnti, a proposito delle proroghe, quanto segue: certamente il senatore Correnti ricorderà, e lo ricorderanno tutti, che nella conclusione dei lavori della Commissione, ed anche nella breve relazione che accompagna questo ultimo sforzo della Commissione stessa, espressi perplessità su tali proroghe. Quando però il Governo, nel suo senso di responsabilità, afferma che occorrono tempi brevi (quantificati in poco più di dieci mesi) per consentire di realizzare quelle strutture che oggi difettano e che sono necessarie, è inutile, senatore Correnti, attendere la realizzazione del pericolo quando questo è ragionevolmente paventato. Allora è bene che, sia pure con una proroga di un breve lasso di tempo, si conceda al Governo la possibilità di essere puntuale anche rispetto alla predisposizione dei mezzi e delle strutture necessari per il decollo della legge.

Quel che preme osservare in conclusione è che un provvedimento come questo – chiamato ad incidere in maniera non lieve sulla struttura complessiva del nostro sistema giudiziario, che non serve solo a deflazionare il giudice ordinario del suo carico di incombenze ma anche, come è stato anche qui autorevolmente osservato, a tentare di creare un nuovo giudice che dia nuova giustizia e sia punto di

riferimento della giustizia ordinaria – ha bisogno di essere praticato, necessità cioè della verifica sul campo. È evidente allora che per assicurare la validità di questa legge è giusto attendere il suo avvio ed un lasso di tempo che consenta la verifica puntuale e serena degli effetti di cui è capace.

Il Parlamento sarà attento, ad esempio, alla questione degli avvocati, per la quale il collega Covi ha sollevato, in Commissione e nel dibattito odierno, rilievi puntuali e coerenti con la posizione che egli ha costantemente assunto. Vi è poi il problema dell'età, che non riteniamo sopito.

Si tratta di verificare due tipi di filosofia che sono alla base dell'istituto del giudice di pace. Noi abbiamo creduto, in perfetta buona fede, senza ritenerci in maniera superba possessori della verità, che la strada intrapresa sia quella giusta. Con grande umiltà attenderemo tale verifica, pronti – saremo i primi – a suggerire quegli emendamenti che si dovessero rendere necessari ed utili per la migliore attuazione della norma. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni del senatore Covi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, in relazione al dibattito che da tempo si sta svolgendo sull'istituzione del giudice di pace, deve rilevare che complessivamente tale figura sta prendendo corpo nell'attuale riesame, dopo le due letture prima al Senato e poi alla Camera.

Certo, vi sono alcuni aspetti che possono ancora far discutere: mi riferisco in modo particolare al problema degli avvocati. La soluzione adottata dalla Camera non è forse delle più felici; anche il Governo ravvisava l'opportunità – e aveva predisposto un emendamento al riguardo – di regolare in maniera diversa la presenza degli avvocati tra i giudici di pace.

Il Governo tuttavia avverte la responsabilità – e devo quindi contestare i rilievi avanzati dal senatore Correnti – di dare più rapidamente possibile il varo conclusivo all'istituzione del giudice di pace e ha quindi rinunciato a chiedere alcune modifiche in questa sede. Altre non era possibile non sottoporle alla riflessione e all'esame del Senato. Devo sottolineare, fra l'altro, che tale esame è reso obbligato dal parere della Commissione bilancio, che ha posto una precisa condizione rispetto a problemi che non dobbiamo mai sottovalutare, che sono quelli della quantificazione della spesa e della copertura finaziaria, perchè soltanto attraverso provvedimenti che non abbiano sotto questo aspetto nebulosità o incertezze si può avere la certezza che il provvedimento stesso avrà una vita non tormentata nella sua fase applicativa.

Il problema allora è quello di rendere il percorso più rapido possibile anche se sappiamo che qualche modifica dobbiamo introdurla; tuttavia, riducendo le modifiche al minimo indispensabile, il Governo si impegnerà nel successivo esame alla Camera dei deputati a richiedere con urgenza una riconsiderazione su queste modifiche e la più rapida

definizione del provvedimento che è uno dei cardini della riforma del settore della giustizia. Credo che tutti siamo consapevoli che la riforma introdotta dal codice di procedura civile non possa decollare se collateralmente non avremo istituito e reso operante il giudice di pace. Infatti, uno degli emendamenti che il Governo ha presentato è finalizzato a coordinare l'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile già approvata con l'entrata in vigore del giudice di pace.

Il senatore Correnti chiedeva perchè già da adesso si debba decidere di spostare la previsione dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile già contenuta nel provvedimento approvato dal Parlamento; credo che oltre alle ragioni esposte dal relatore – che io condivido – ci siano anche altre ragioni. Credo cioè che chiunque di noi frequenti le sedi giudiziarie si senta chiedere dai magistrati e dagli operatori la certezza sull'effettiva data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile. Voi sapete infatti quali incombenze, quali provvedimenti e quali norme transitorie questa riforma preveda e quindi il Governo ritiene sia suo dovere, nel momento in cui si fa una valutazione di ciò che occorre per garantire l'effettivo avvio del giudice di pace, consentire che ciò avvenga contemporaneamente all'entrata in vigore delle nuove norme di modifica del codice di procedura civile. Pertanto, il Governo responsabilmente, attraverso gli emendamenti che ha qui presentato, indica una scadenza ragionevole, che tiene conto dell'urgenza ma anche delle necessità di attuare tutte le condizioni affinchè questa riforma entri effettivamente in funzione. Quindi, senatore Correnti, è oggi che dobbiamo valutare se la scadenza del 1° gennaio 1992 per l'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile si possa ragionevolmente ritenere operativa e tale da renderci tranquilli che si andrà avanti senza problemi, o se – anche per le vicende connesse all'attuazione del giudice di pace – non sia opportuno e ragionevole far sapere fin d'ora con chiarezza e precisione, con una norma modificativa delle scadenze già fissate, a tutti gli operatori del settore giustizia quale sia la reale possibilità di entrata in vigore dei due istituti.

Credo quindi che sia un atto di responsabilità e non qualche cosa che dovremmo rivedere un domani valutare se le condizioni per un rinvio incombano e non si possa ritenere ragionevole il mantenimento della data del 1° gennaio del 1992 per l'entrata in vigore delle norme del processo civile.

Circa le altre modifiche che il Governo ha proposto devo dire due cose, richiamandomi anche all'ordine del giorno del senatore Gallo. Quando si attua una riforma così importante si devono disporre le cose in maniera che la figura del giudice di pace sia quella di un vero giudice; quindi la prima ragione dell'emendamento risiede nella necessità che uno degli organi ausiliari del giudice sia l'ufficiale giudiziario, respingendo la soluzione adottata dalla Camera. Sappiamo però che c'è del personale che ha operato nei settori del giudice conciliatore, che ha una legittima attesa di non essere messo da parte. E allora in questo provvedimento – e mi riferisco ai messi – c'è una parziale soluzione, con l'immissione prioritaria in ruolo, nei 1.700 posti in aumento recati nel nuovo testo dell'articolo 12, di questo personale; c'è l'impegno del

Governo, nei provvedimenti che sono *in itinere* di aumento ulteriore degli organici, di prevedere una specifica norma anche di priorità, almeno per una parte dei posti in aumento, sempre per questa categoria; c'è una norma che approveremo tra pochi giorni. Infatti il disegno di legge n. 5159, recante provvedimenti urgenti per la giustizia, contiene anche un'autorizzazione al Governo, attraverso i capi degli uffici giudiziari, a fare assunzioni trimestrali nel settore delle notifiche, perchè abbiamo una notevole carenza e quindi useremo preferenzialmente anche questo strumento nei confronti di questo personale. Noi riteniamo che nei confronti di tutti coloro che hanno avuto un'esperienza, una capacità di reale collaborazione, si debba dare, sia pure gradualmente, una soluzione ed useremo tutti i mezzi e tutte le forme di intervento per tutelare e per garantire questo personale. Però non potevamo e non dovevamo mettere in discussione uno dei cardini della riforma che operiamo con l'introduzione del giudice di pace, che deve avere un vero ufficiale giudiziario e non dei messi di conciliazione come personale ausiliario per la sua attività.

L'altro aspetto riguarda il personale di cancelleria. A questo proposito, nell'emendamento del Governo abbiamo ripreso, correggendo la prima formulazione del Governo, le prospettazioni di carriera (quindi prevedendo la prima figura dirigenziale, i cento del nono livello), tenendo conto del fatto che ci sono funzioni che di fatto già vengono esercitate nei corrispondenti uffici della conciliazione. Ma non potevamo accettare l'automatismo come norma, in quanto questo, è una buona regola, una regola corretta dell'amministrazione, dato che questo personale entra nell'organico generale della pubblica amministrazione e quindi viene ad essere inquadrato con tutti i diritti del personale già presente. Essi non debbono fare i cancellieri degli uffici del giudice di pace, ma, nel momento in cui entreranno, potranno accedere a qualsiasi ufficio giudiziario della nostra amministrazione. Quindi abbiamo il dovere di seguire delle regole generali che sempre vengono rispettate quando vi è il passaggio, o l'opzione, di chi prima operava in un certo ufficio, nell'ambito della nuova amministrazione a cui intende accedere.

Devo solo ricordare, per sgombrare il campo da alcune preoccupazioni di coloro che ci hanno sollecitato a mantenere il testo della Camera, che la formulazione dell'emendamento è molto elastica; non dice che rigidamente dovranno avere i requisiti del nostro personale, ma che il decreto del Ministro di grazia e giustizia sarà fatto tenendo conto dei corrispondenti requisiti e criteri che riguardano il nostro personale già in ruolo nell'amministrazione della giustizia; quindi dà un margine di elasticità all'amministrazione, tramite decreto ministeriale, nel determinare i criteri con cui questo personale potrà essere immesso in ruolo.

Noi vogliamo fare una verifica seria, vogliamo andare a vedere le mansioni che effettivamente hanno svolto, quelle che dovranno svolgere nell'ufficio del giudice di pace e faremo un decreto che tenga conto della professionalità reale, della reale collaborazione che questo personale ha dato e, attraverso i decreti, stabiliremmo giuste e corrispondenti collocazioni che rispettino anche le tutele soggettive di ordine economico nel nuovo inquadramento. Però quando si vara una

legge essa deve avere questi requisiti e non quelle forme di automatismo che poi possono creare – non lo sappiamo, ma certamente l'esperienza ce l'ha dimostrato – casi di scontro o di conflitto con le condizioni e con le esigenze del personale già in ruolo che si vedesse magari scavalcato, o messo in situazioni di contrapposizione di interessi o di valutazione delle qualifiche professionali.

Gli emendamenti del Governo quindi tendono comunque a consentire una utilizzazione, con l'emendamento all'articolo 13 ed il subemendamento del relatore utile ed importante, abbastanza generalizzata, perchè saranno fatti degli elenchi dei messi che hanno già svolto attività. Infatti solo in questo modo si ricorre alle notifiche quando non è sufficiente il ricorso agli ufficiali giudiziari di ruolo. Da questi elenchi verranno presi anche i trimestrali proprio per dare continuità all'indirizzo che stabiliamo con il nostro emendamento. Crediamo di fare un'azione che tenga conto dei problemi del personale degli uffici del giudice conciliatore, che verranno soppressi.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*). Non voglio poi sottolineare altre ragioni di inopportunità o di errore della norma approvata dalla Camera; pensate che essa faceva obbligo a tutti i comuni di assumere tutti coloro i quali avevano svolto attività di notifica se non erano loro dipendenti. Si trattava anche dei comuni che erano sede degli uffici del giudice conciliatore e che non saranno sede degli uffici del giudice di pace, comuni cioè non più interessati ad avere un messo di conciliazione o notificatore stante la cessazione dell'attività dell'ufficio del giudice conciliatore.

Queste sono le ragioni complessive e generali che hanno portato il Governo a valutare l'opportunità di presentare emendamenti. Mentre infatti vi sono alcune questioni, ad esempio il problema degli avvocati, che potranno essere riviste in un secondo momento sulla base della esperienza e che potranno quindi essere oggetto di aggiustamenti e correzioni, le materie trattate dall'articolo 12 non potranno più essere riconsiderate qualora venissero definitivamente approvate ora nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e ciò per ragioni evidenti di cui vi potete tutti rendere conto. È per questo che occorre emendare adesso e non rinviare ad un momento successivo così come alcuni, per poter chiudere la questione oggi, ci hanno chiesto.

Vi è un'ultima misura di coordinamento che il Governo mantiene e che si riferisce agli articoli 2 e 3 del provvedimento. Sono già state effettuate alcune centinaia di nomine di vice pretori onorari che hanno già partecipato all'emissione di molte sentenze. Se non approvassimo questa proposta di coordinamento creeremmo una situazione di nullità

di molte sentenze alla cui definizione hanno partecipato questi magistrati onorari nominati con una formulazione che va corretta; è una situazione che viene sanata proprio attraverso la proposta di coordinamento del Governo.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto suo dovere proporre alcune modifiche al provvedimento che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, mantenendo e riaffermando l'impegno ad operare perchè la definitiva approvazione del provvedimento avvenga nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno n. 1 è stato ritirato. Invito il rappresentante del Governo ed il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 2.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Esprimo parere favorevole.

PINTO, *relatore*. Anche il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, insiste perchè l'ordine del giorno venga messo ai voti?

* GALLO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo nonchè gli emendamenti trasmessi, dichiara il proprio nulla osta per quanto di propria competenza, a condizione – ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato – che venga approvato l'emendamento 12.2, del Governo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo nonchè gli emendamenti trasmessi, in sostituzione del precedente parere emesso in data 26 giugno u.s., dichiara il proprio nulla osta, per quanto di propria competenza, a condizione – ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato – che venga approvato l'emendamento 12.3, del Governo».

PRESIDENTE. Per effetto del parere della 5ª Commissione, possono risultare necessarie votazioni qualificate con procedimento elettronico. Da questo momento decorre pertanto il termine di venti minuti dal preavviso prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(*Istituzione e funzioni del giudice di pace*)

1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

(*Sede degli uffici del giudice di pace*)

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(*Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace*)

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata,

entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(*Nomina nell'ufficio*)

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi

dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

(*Requisiti per la nomina e titoli preferenziali*)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

2. Il requisito di cui alla lettera *f*) del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera h), *aggiungere in fine le parole*: «fatta eccezione per i professori e i docenti di materie giuridiche presso le università e gli istituti di scuola media superiore».

5.1 COVI

Sopprimere il comma 2.

5.2 COVI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giurisdizionali, anche onorarie;

b) l'esercizio pregresso della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) l'esercizio pregresso dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) l'esercizio pregresso delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria;

e) l'esercizio pregresso delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;

f) l'esercizio della professione forense ovvero delle funzioni notarili, salve le incompatibilità di cui alla presente legge».

5.4 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A parità di possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore».

5.3 COVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVI. Ritiro l'emendamento 5.3 che è sostanzialmente frutto di un errore.

L'emendamento 5.1 risponde a quella filosofia, rispetto alla quale tutta l'Assemblea è in disaccordo, che però tende a che i giudici di pace

siano persone tecnicamente preparate. Ma questo pare che non piaccia; ci sono anche degli illustri docenti che sostengono che è stato un errore prevedere che il giudice di pace abbia la laurea in giurisprudenza e sarebbe stato meglio addirittura che non sapesse niente di diritto per poter esercitare meglio la sua funzione. Con questo primo emendamento chiedo che siano esentati dal divieto di lavoro dipendente pubblico o privato i professori e i docenti di materie giuridiche presso le università e gli istituti di scuola media superiore in quanto queste persone, soprattutto i docenti universitari a tempo pieno e i docenti presso gli istituti di scuola media superiore, rispetto agli orari scolastici hanno sicuramente il tempo di dedicare la loro opera anche alla funzione di giudice di pace e non si vede perchè si rifiutino queste competenze.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal senatore Filetti, il secondo comma dell'articolo 5 introdotto dalla Camera ha esclusivamente la funzione di porre le basi a quella norma, addirittura sconcertante, riportata poi all'articolo 8, secondo cui gli avvocati possono fare i giudici di pace esclusivamente fuori distretto.

Questa è la ragione per cui li si esenta dall'obbligo della residenza nel circondario entro il quale esercitano l'ufficio. Questa è anche la ragione, finalizzata all'approvazione dell'emendamento da me presentato all'articolo 8, per cui chiedo la cassazione del secondo comma dell'articolo 5.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritiro l'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore.* Esprimo parere contrario all'emendamento 5.1 perchè non tiene conto del complesso delle competenze che gravano sul giudice di pace. Quando si dice che i docenti hanno la possibilità di svolgere la funzione di giudice di pace, non si valuta che esso in teoria – e mi auguro anche in pratica – può svolgere fino a venti udienze al mese, e non soltanto dibattimentali. Come farebbe un docente in materie giuridiche a svolgere queste udienze? Dovrebbe farle di pomeriggio o di sera contraddicendo alle sostanziali abitudini e anche ai diritti del popolo che aspira alla giustizia.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 5.2.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2, sia per le ragioni addotte dal relatore, sia nello spirito di modificare il meno possibile il testo della Camera in modo da non avere grossi problemi in sede di quarta lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 5.3 e 5.4 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente a introdurre dopo l'articolo 5 il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(*Divieto di assistenza professionale*)

«1. L'avvocato o il procuratore legale, investito di funzione di giudice di pace, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, nè può rappresentarle davanti agli uffici del giudice di pace nel circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene. Ad eguale divieto sono soggetti il coniuge, i parenti fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, e gli avvocati e procuratori che esercitano la professione forense in associazione o in rapporto di collaborazione con l'avvocato o il procuratore investito delle funzioni di giudice di pace. L'avvocato o il procuratore investito della funzione di giudice di pace non può prestare assistenza o rappresentare le parti nel giudizio di impugnazione delle sentenze o dei provvedimenti pronunciati dall'ufficio al quale appartiene.

2. Non possono fare parte dello stesso ufficio di giudice di pace le persone che hanno tra loro vincoli di coniugio, di parentela, entro il 3° grado e affinità entro il 2° grado».

5.0.1 COVI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

COVI. Anche questo emendamento è finalizzato alla tesi di fondo che io sostengo e cioè che anche l'avvocato possa esperire l'attività di giudice di pace. Tuttavia, siccome qualche *rara avis* nell'ambito del paese potrebbe trasferirsi la mattina per duecento chilometri o attraversare il mare dalla Sardegna al Lazio, ritengo che questa norma sia decisamente opportuna perchè pone all'avvocato investito della funzione di giudice di pace il divieto di assistenza professionale davanti agli uffici del giudice di pace nel circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene. L'avvocato, come si sa, può esercitare la professione su tutto il territorio nazionale e quindi mi pare che questa norma sia giusta.

Allo stesso modo mi sembra giusta la norma prevista al secondo comma, laddove si stabilisce che nell'ufficio del giudice di pace non possono sedere persone che hanno tra loro vincoli di coniugio, di parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado.

Dico queste cose del tutto ovvie sapendo però che la mia è una battaglia da isolato e che anche su questo, *risum teneatis*, sarà respinto l'emendamento.

GUALTIERI. Com'è possibile che un Presidente di commissione si trovi in simili condizioni?

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Desidero annunciare il mio voto favorevole all'emendamento 5.0.1, proposto dal senatore Covi. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che la norma così emendata troverà applicazione solo in una fascia relativamente ristretta di casi, però questi casi si possono presentare. E allora la saggezza e la sagacia giuridica del presidente Covi hanno escogitato questo emendamento, che pone un correttivo ad una possibilità senza dubbio fastidiosa e incresciosa, che potrebbe verificarsi. Per questi motivi mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, parla a titolo personale?

GALLO. Parlo a nome del Gruppo democristiano, salvo naturalmente quello che avranno a dire il relatore e il rappresentante del Governo.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, vorrei fugare una perplessità che a mio giudizio può essere stata introdotta nel discorso. In effetti, la legge, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati, impedisce in assoluto l'esercizio dell'attività professionale nel luogo in cui si esercita la funzione di giudice di pace. Quindi è già presente nel provvedimento questo divieto, non c'è bisogno di reiterarlo, se non contraddicendo quanto già stabilito in merito alla incompatibilità, sia pure territoriale, cioè limitata al distretto di corte d'appello.

Questa è la ragione per la quale voteremo contro l'emendamento.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Brevemente, per ragioni di razionalità parlamentare, desidero motivare la mia astensione.

PRESIDENTE. Qui in Senato l'astensione equivale al voto contrario.

ONORATO. Però è un pochino diversa nella motivazione dal voto contrario, perchè il voto contrario significherebbe accettare *in toto* la formulazione che viene dalla Camera dei deputati; mentre bisogna riconoscere che il testo licenziato dalla Camera è peggiore del testo licenziato dal Senato – è stato già osservato in sede di discussione generale – in quanto il testo licenziato dal Senato aveva una sua filosofia compiuta, escludeva tutti coloro che sono in servizio attivo, dipendente o autonomo.

Una volta che la Camera, invece, tra i requisiti non esclude la possibilità di fare il giudice di pace per colui che esercita un'attività lavorativa autonoma, pensando prevalentemente agli avvocati, è vero che è contraddittorio escludere tutti coloro che esercitano nel distretto. In questo senso è razionalizzante l'emendamento presentato dal senatore Covi.

Se mi astengo, lo faccio per una ragione politica molto seria: accetterei tutti gli emendamenti migliorativi che ripristinassero i testi del Senato o che razionalizzassero quello licenziato dalla Camera dei deputati nella misura in cui fosse possibile acquisire preventivamente il parere favorevole della Camera dei deputati su tali emendamenti.

COVI. Basta una telefonata.

ONORATO. Altrimenti, espormi ad una navetta che metterebbe in pericolo la possibilità di licenziare il testo prima della fine della legislatura non mi sembra opportuno.

Quindi, mentre dichiaro la mia astensione su questo emendamento, pur riconoscendo ad esso degli intenti razionalizzatori, preannuncio che voterò a favore soltanto di quegli emendamenti necessitati da ragioni di natura finanziaria o altro che hanno una preventiva disponibilità da parte della Camera dei deputati. Infatti, la mia preoccupazione è quella di non allungare i tempi di approvazione del provvedimento al nostro esame.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il mio voto favorevole sull'emendamento 5.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Covi (anche in base alle motivazioni che ha dato) certamente assicurerebbe una maggiore trasparenza e affidabilità al nuovo giudice. Tuttavia, devo prestare attenzione anche alle conclusioni cui sono pervenuti nel loro intervento sia il senatore Acone sia il senatore Onorato.

Pertanto, mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea, manifestando tuttavia la preoccupazione che il rinvio alla Camera dei deputati di questo articolo non può che allontanare le speranze di una rapida ed immediata approvazione del provvedimento.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, devo innanzitutto osservare che l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Covi, va considerato in relazione al successivo emendamento 8.1, con il quale egli propone la soppressione della disposizione approvata dalla Camera e prevista dal comma 2 dell'articolo 8, che stabilisce che gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense.

Illustrerò brevemente i motivi per cui il Governo è contrario a questo emendamento. Innanzitutto non siamo certi della non approvazione dell'emendamento 8.2 e quindi potrebbero rimanere nel testo due disposizioni contrastanti. Allora, dovremmo prima accantonare l'esame di questo emendamento (è questa la richiesta del Governo) ed attendere...

ONORATO. L'emendamento 8.1, non l'emendamento 5.0.1.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Quest'emendamento affronta l'incompatibilità nel circondario e il comma 2 dell'articolo 8 prevede l'incompatibilità nell'ambito del distretto. Dobbiamo, quindi, essere coerenti. Chi può escludere che dopo non venga respinto l'emendamento soppressivo 8.1, presentato dal senatore Covi? Anche il Governo aveva presentato un proprio emendamento non ritenendo soddisfacente la scelta della Camera dei deputati, che ha stabilito il divieto di attività professionali nell'ambito del distretto della corte d'appello. Se vogliamo seguire questa logica ed evitare di riprendere in esame materie sulle quali presso la Camera dei deputati si è svolta una lunga e complessa discussione, se vogliamo evitare il pericolo di un ulteriore ritorno del provvedimento, ritengo che sia più ragionevole e saggio ritirare questo emendamento. Rivolgo questo invito al senatore Covi (anche se credo che non sarà disposto ad accoglierlo). Diversamente il Governo deve esprimere parere contrario ed invitare l'Assemblea a non approvare l'emendamento.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, mi sembra che si stia facendo un po' di confusione. In questo caso non ha alcun rilievo il fatto che permanga o meno la norma prevista dall'articolo 8 che pone agli avvocati il divieto dell'esercizio della funzione di giudice di pace all'interno del distretto della corte d'appello ove risultino iscritti per l'esercizio professionale. Questa norma vale per la sua generalità. Infatti, se veramente riuscissimo a trovare un avvocato che svolge le funzioni di giudice di pace al di fuori del distretto della corte d'appello, allora è altrettanto

vero che in questo caso si dovrebbero dare al giudice di pace indicazioni di incompatibilità rispetto all'esercizio della professione nell'ambito del circondario e rispetto alle sentenze che vengono emesse da altri giudici.

Quindi, quando il senatore Acone ha sostenuto, concludendo il proprio intervento, che la norma non ha nessuna efficacia, ha fatto una affermazione che non risponde alla realtà. È vero che ho presentato questo emendamento in funzione di un possibile accoglimento dell'emendamento all'articolo 8, ma, anche in caso di mancato accoglimento di questo, la norma proposta è utile ed opportuna.

Mi riferisco anche al comma 2 dell'emendamento 5.0.1 che pone il divieto che del medesimo ufficio facciano parte persone che sono legate da parentela e affinità. Questa è una norma che fa parte dell'ordinamento giudiziario generale, se non sbaglio.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, poichè a me sembra molto fondato quanto ha detto il senatore Covi a sostegno del suo emendamento e poichè da parte del Governo è stata avanzata una proposta di accantonamento per verificare l'esito della votazione sugli emendamenti 8.1 e 8.2, che hanno qualche correlazione quanto meno sotto il profilo del circondario del distretto, avanzo la proposta formale di accantonare l'emendamento 5.0.1 per riesaminarlo dopo aver votato l'articolo 8.

COVI. Accolgo l'invito del senatore Boato.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'emendamento 5.0.1 è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

(*Corsi per i giudici di pace*)

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra

persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(*Durata dell'ufficio*)

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(*Incompatibilità*)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

8.1 COVI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli avvocati ed i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del Tribunale nel quale esercitano la professione forense».

8.2 COVI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Gli avvocati ed i procuratori possono essere nominati giudici di pace dopo cinque anni di iscrizione all'albo e di effettivo esercizio della professione.

2-*bis*. Gli avvocati ed i procuratori nominati giudici di pace non possono esercitare il patrocinio nello stesso ufficio in cui svolgono la funzione giudiziaria.

2-*ter*. Il giudice di pace ha l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti».

8.3 FONTANA GIOVANNI

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVI. Signor Presidente, non voglio far perdere altro tempo all'Assemblea: il significato di fondo dell'emendamento 8.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 8, è già stato illustrato nel corso della discussione generale e anche negli interventi che hanno assistito gli emendamenti precedentemente presentati.

L'emendamento 8.2 è stato da me presentato in via subordinata. Infatti, la norma approvata dalla Camera pone nell'ambito del distretto della corte d'appello il divieto all'esercizio della funzione di giudice di pace da parte dell'avvocato: con il mio emendamento si vuole limitare il divieto all'ambito del circondario del tribunale nel quale l'avvocato ha la propria residenza. È una soluzione del tutto insoddisfacente anche questa e a giustificare questa mia opinione voglio addurre una ragione di fondo: il giudice di pace, in base a quanto stabilito dal punto 3 dell'articolo 5, deve essere una persona capace di assolvere degnamente, per l'indipendenza e il prestigio acquisito e per l'esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario. Ma dove si raggiunge una posizione di prestigio? Nel luogo dove si esplica la propria attività: per l'avvocato, nel luogo dove si esplica la propria professione. Se un avvocato di Milano va a Busto Arsizio, probabilmente

è un *quisque de populo* che non gode dello stesso prestigio di cui potrebbe godere a Milano.

Pertanto la soluzione appare insoddisfacente, ma comunque è uno schiaffo di minore intensità rispetto a quello che ha voluto dare la Camera alla categoria degli avvocati.

FONTANA Giovanni. L'emendamento 8.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti per le motivazioni addotte in relazione agli emendamenti precedenti.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Parere contrario per le ragioni che sono state richiamate e per non riaprire alla Camera una nuova discussione su questo delicato problema.

Abbiamo ritenuto opportuno fermarci per valutare l'attuazione della normativa.

GUALTIERI. È un bel modo di fare le leggi: sappiamo in partenza di approvarle sbagliate!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Fontana Giovanni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Covi, che era stato precedentemente accantonato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Decadenza e dispensa*)

1. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Doveri e controlli disciplinari*)

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.

2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti».

10.1 COVI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 è diretto ad ampliare i casi dell'obbligo di astensione previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile anche nel caso in cui il giudice di pace abbia avuto o abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

In realtà, signor Presidente, per pulizia del provvedimento, vorrei che fosse eliminata l'espressione: «abbia rapporti di lavoro dipendente»

perchè una volta che il rapporto di lavoro dipendente rientra nel divieto generale il rapporto di lavoro non potrebbe che essere autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti. Quindi sarei propenso ad introdurre una modifica dell'emendamento nel senso di dire: «abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti».

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

CASTIGLIONE. *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole, perchè la modifica proposta con l'emendamento 10.1 è opportuna e questa ulteriore incompatibilità non stravolge il testo pervenutoci dalla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Covi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Art. 11.

(*Indennità spettanti al giudice di pace*)

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla

variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(*Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario*)

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nelle qualifiche funzionali I dirigenziale, IX, VIII, VI, V, IV e III.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di 7.212 unità di cui:

a) 12 della I qualifica dirigenziale;
b) 100 del IX livello;
c) 1.000 dell'VIII livello;
d) 1.780 del VI livello;
e) 955 del V livello;
f) 1.910 del IV livello;
g) 1.455 del III livello.

3. Le funzioni di ausiliari del giudice di pace sono esercitate dai messi di conciliazione comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1990, ai quali vengono attribuite le funzioni di ufficiali giudiziari del giudice di pace.

4. È fatto obbligo ai comuni di confermare in servizio e di inquadrare in ruolo i messi di conciliazione non dipendenti comunali comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1990.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

6. Alla copertura dei posti in organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 1° ottobre 1990, che continuerà ad esercitare le proprie rispettive funzioni presso gli uffici del giudice di pace, con inquadramento automatico nei relativi livelli e profili del personale del Ministero di grazia e giustizia. Il requisito richiesto ai cancellieri è il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale. Le modalità relative alla immissione in ruolo saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella VIII, VI, V, IV e III qualifica funzionale e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7.300 unità di cui:

1.000 VIII livello;
1.800 VI livello;
1.000 V livello;
2.000 IV livello;
1.500 III livello.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.700 unità di cui:

300 VII livello;
600 VI livello;
800 V livello.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo criteri e modalità che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso, alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo, e che saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

12.2 IL GOVERNO

Ai commi 3, 4 e 6 sostituire le parole: «1° ottobre 1990» *con le altre*: «31 dicembre 1989».

12.1 COVI

Avverto che l'emendamento 12.2 è stato ritirato e che in sostituzione il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Art. 12.

(*Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario*)

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie apparte-

nente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di 7.212 unità di cui:

a) 12 della I qualifica dirigenziale;
b) 100 del IX livello;
c) 1.000 dell'VIII livello;
d) 1.780 del VI livello;
e) 955 del V livello;
f) 1.910 del IV livello;
g) 1.455 del III livello.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.700 unità di cui:

a) 300 VII livello;
b) 600 VI livello;
c) 800 V livello.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

12.3 IL GOVERNO

È stato inoltre presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere il seguente comma 5:

«5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 o che abbia prestato attività non saltuaria di notificazione entro la medesima data, secondo criteri e modalità che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo, e che saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

12.3/1 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La ragione dell'emendamento presentato dal Governo è stata illustrata in sede di replica.

Abbiamo apportato alcune correzioni rispetto al testo in origine presentato, che tengono conto di alcuni aspetti e di attese del personale delle cancellerie della conciliazione, per correggere e adeguare una previsione relativa al ruolo settimo, che non era previsto nei ruoli degli uffici di conciliazione, solo per il fatto che non prevedevamo l'aumento per il sovrannumero negli aumenti di organico di cui al secondo comma.

Colgo l'occasione per esprimere parere favorevole sul subemendamento del relatore che introduce una precisazione opportuna per cui il Governo ne raccomanda l'approvazione, anche tenuto conto del parere della Commissione bilancio.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che il Governo abbia già illustrato il subemendamento 12.3/1, da me presentato. Si tratta di aggiungere al quarto rigo del comma 5, dopo le parole «prestato attività», le parole «non saltuaria».

Questo concetto serve ad evitare che la norma possa avere una applicazione in caso di attività episodica. Pertanto essa è finalizzata ad una maggiore chiarezza del tessuto normativo.

COVI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.1, che era stato presentato prima dell'emendamento governativo e prendeva in esame la questione solo parzialmente, mentre quello governativo è più articolato e complesso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 12.3/1.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho già espresso e confermo il parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Prendo la parola soltanto per annunciare che i senatori del Gruppo PDS non parteciperanno alla votazione sugli emendamenti all'articolo 12. Credo di aver ampiamente illustrato questa scelta in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Le ricordo che tali emendamenti si sono resi necessari per il parere contrario della 5ª Commissione.

CORRENTI. Certo, signor Presidente, noi non ignoriamo una dichiarata scopertura del testo che ci viene dalla Camera, ma intendiamo censurare una posizione del Governo in virtù della quale si disse alla Camera che su quel testo c'era la copertura finanziaria.

Questo atteggiamento ha cagionato e cagiona un ritardo preoccupantissimo; non vogliamo porre zeppe insuperabili a questo provvedi-

mento, ma neanche essere coinvolti in responsabilità che non ci riguardano minimamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 12.3, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(*Notificazione degli atti*)

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono i messi di conciliazione in servizio alla data del 1° ottobre 1990, indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 12.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 13.2, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di servizio, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite da personale compreso nell'elenco di cui al comma 3 e relativo al Comune dove l'atto deve essere notificato.

3. Il Presidente della corte di appello, entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, forma un elenco comprendente tutti coloro che hanno prestato attività non saltuaria di notificazione e che non risultano immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 12, comma 5. L'elenco è aggiornato ogni biennio».

13.2/1 IL RELATORE

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13.

(*Notificazione degli atti*)

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma

esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite, nel luogo ove l'atto deve essere notificato, da personale compreso nell'elenco di cui al comma 3.

3. Il Presidente della corte di appello, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, forma un elenco comprendente tutti coloro che hanno prestato attività di notificazione e che non risultano immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 12, comma 5. L'elenco è aggiornato ogni biennio».

13.2 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo comunale del luogo dove l'atto deve essere notificato».

13.1 IL GOVERNO

Avverto che l'emendamento 13.1 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad illustrare gli emendamenti 13.2/1 e 13.2.

PINTO, *relatore*. L'emendamento 13.2/1 si illustra da sè.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento 13.2 è conseguenziale alla modifica che abbiamo appena approvato all'articolo 12, che – in relazione alle determinazioni e alle modificazioni introdotte – regola in maniera diversa le notificazioni degli atti e prevede anche il ricorso, attraverso elenchi che dovranno essere predisposti dai capi degli uffici giudiziari, a coloro i quali, in caso di impedimento dell'ufficiale giudiziario, possano essere chiamati per le notifiche.

Il subemendamento 13.2/1 del relatore meglio esplicita la procedura del ricorso, in sostituzione degli ufficiali giudiziari, all'attuale personale delle conciliazioni: il Governo esprime pertanto parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 13.2.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 13.2/1, presentato dal relatore.
È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 13.2, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 13.
È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(*Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace*)

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.
2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

Lo metto ai voti.
È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni agli articoli 15 e 16.
Passiamo all'esame degli articoli successivi:

CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 17.

(*Competenza del giudice di pace*)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Competenza del giudice di pace*). - Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(*Competenza del pretore*)

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(*Connessione*)

1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di

competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni all'articolo 20.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(*Giudizio secondo equità*)

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che agli articoli da 22 a 36 non sono state apportate modificazioni dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

Art. 37.

(*Procedimento penale innanzi al giudice di pace*)

1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.

2. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38:

Art. 38.

(*Entrata in vigore del decreto legislativo*)

1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1993» *con le altre*: «1° gennaio 1994».

38.1 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1993» *con le altre*: «28 settembre 1993».

38.2 IL GOVERNO

L'emendamento 38.1 è stato ritirato e sostituito dall'emendamento 38.2, che invito il Governo ad illustrare.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, con questo emendamento il Governo intende proporre una modifica dei termini, le cui ragioni sono già state illustrate in sede di replica. La modifica riguarda i termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 35 del decreto delegato del Governo per determinare le competenze del giudice di pace in materia penale, che opportunamente si fanno slittare di un anno in relazione alle altre proposte di modifica dei termini previste dagli emendamenti agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni all'articolo 39.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 40.

(*Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta*)

1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 41.

(*Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese*)

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonchè dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

3. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono essere istituiti uffici distinti del giudice di pace.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 42 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame dell'articolo 43:

Art. 43.

(*Cause pendenti*)

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 44 e 45 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 46.

(*Regime fiscale*)

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di due milioni di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 47.

(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di

procedura civile, nonchè gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 48.

(*Copertura finanziaria*)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli derivanti dal trasferimento ai comuni delle risorse occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Istituzione del giudice di pace».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49:

Art. 49.

(*Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni*)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1992.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1992» *con le altre*: «entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

49.1 IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1992» *con le altre*: «hanno effetto a decorrere dal 28 settembre 1992».

49.2 IL GOVERNO

L'emendamento 49.1 è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 49.2.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo emendamento riguarda la modifica dei termini, relativi all'effettiva entrata in vigore delle disposizioni sul giudice di pace, prevista dall'articolo 49, la cui decorrenza iniziale viene spostata dal 2 gennaio 1992 al 28 settembre 1992; ne ho già indicate le ragioni e mi auguro sia approvato.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, mi sembra che nell'emendamento del Governo vi sia un errore, in quanto esso pretende di riferirsi al comma 2 dell'articolo 49, mentre l'articolo 49 consta di un solo comma.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Onorato, ne prendo atto.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore.* Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.2.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di voto perchè, per onestà intellettuale, devo votare a favore dello slittamento dell'efficacia dell'istituzione del giudice di pace per quanto riguarda la competenza civile. Mi pare che praticamente lo slittamento sia di qualche mese, dal gennaio al settembre 1992. Devo dare atto che le procedure per l'attuazione della figura del giudice di pace sono complesse; l'articolo 4 stabilisce che la nomina del giudice di pace prevede un procedimento complesso, che ha un termine finale di otto mesi dalla data della pubblicazione della legge, cioè, il Consiglio

superiore della magistratura soltanto dopo otto mesi dovrebbe provvedere alla copertura degli organici, con un procedimento molto complesso che coinvolge anche comuni e consigli giudiziari integrati. È poi previsto il termine di 180 giorni per i provvedimenti attuativi. Vi sono le strutture da mettere in opera e se penso al termine di otto mesi che ha il Consiglio superiore della magistratura, penso anche che, se il provvedimento sarà pubblicato a settembre, si arriverà forse ad aprile. Si va quindi da aprile a settembre del 1992.

Credo che i termini siano ragionevoli e voglio dare atto di questo; tuttavia, chiederei al Governo di impegnarsi perchè le modifiche che apportiamo vengano prese in esame dalla Camera dei deputati subito, nel giro di una settimana, in modo che si possa varare la legge in tempi brevi e che, al momento della scadenza – che personalmente accetto – del settembre 1992 non si possa dire che non si è fatto in tempo, perchè a quella data non sarebbe più accettabile qualsiasi slittamento e per l'entrata in funzione del giudice di pace e per l'entrata in vigore del codice di procedura civile di cui all'emendamento successivo, che necessariamente, o quanto meno razionalmente, è connesso all'efficacia operativa del giudice di pace.

Per questi motivi, mettendo per così dire anticipatamente in mora il Governo rispetto a queste scadenze, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.2, presentato dal Governo, con la correzione formale indicata dal senatore Onorato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 49, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(*Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353*)

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

"Art. 92. (*Entrata in vigore*). – 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 27 settembre 1992"».

49.0.2 IL GOVERNO

Il Governo ha conseguentemente ritirato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(*Entrata in vigore*)

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

"Art. 92. (*Entrata in vigore*). – 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993"».

49.0.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 49.0.2.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, si tratta dell'ultima proroga di termini che il Governo propone e riguarda l'attuazione della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante nuove norme sul processo civile, la cui entrata in vigore è spostata al 27 settembre 1992, cioè al giorno prima della entrata in vigore della legge sul giudice di pace. Riteniamo necessario che entri in vigore prima il nuovo codice di procedura civile e subito dopo, il giorno successivo, la legge sul giudice di pace.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.0.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Il Governo ha presentato la seguente proposta di coordinamento:

All'articolo 2, commi 2 e 3, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia» *sono sostituite dalle seguenti*: «con decreto del Ministro di grazia e giustizia»;

Agli articoli: 3, comma 1; 4, comma 1; 9, comma 3; 40 comma 1, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura» *sono sostituite dalle seguenti*: «con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

1. IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarla.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, la proposta di coordinamento è motivata da quelle modifiche legislative che non prevedono più il decreto del Presidente della Repubblica, bensì il decreto ministeriale per una serie di nomine. Poichè alcune di esse sono correlate alle norme riguardanti il giudice di pace e a provvedimenti che sono già stati assunti, come nel caso, ad esempio, delle nomine di vice pretori onorari, è necessario introdurre le norme di coordinamento proposte per non determinare eventuali nullità di nomine già avvenute o addirittura di sentenze emesse in occasione di processi cui abbiano partecipato giudici nominati con tali procedure.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta di coordinamento in esame.

PINTO, *relatore.* Il parere è contrario, perchè non si tratta, a mio avviso, di una proposta di coordinamento, ma di una sostanziale modificazione del testo della legge.

BOATO. Chiederei al relatore di motivare meglio la sua contrarietà alla proposta di coordinamento. Altrimenti, non si riesce a capirla.

PINTO, *relatore.* Credo di aver già succintamente risposto. La proposta di coordinamento prevede che all'articolo 2, commi 2 e 3, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia» siano sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro di grazia e giustizia». Ritengo che questa non sia una proposta di coordinamento, ma che sostituire il Ministro di grazia e giustizia al Presidente della Repubblica, o viceversa, attenga alla sostanza della legge. Di qui il parere contrario.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Con questa norma non introduciamo una modifica nel senso che determinati provvedimenti debbano essere adottati non più con decreto del Presidente della Repubblica, ma con decreto ministeriale. Questa è una riforma già introdotta; si tratta, laddove in base alla vecchia normativa si prevedeva il decreto del Presidente della Repubblica, di stabilire invece che debba intendersi un decreto del Ministo di grazia e giustizia.

Mi pare che questa proposta abbia carattere di coordinamento; comunque, invito a votare a favore anche se avesse un effetto sostanziale. Approvandola, avrà pure un effetto sostanziale, ma ciò che conta è non creare problemi applicativi in relazione alla materia da essa trattata.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Anche se posso capire le motivazioni che il Governo ha addotto, vorrei pregare il Presidente di considerare la non proponibilità della proposta di coordinamento, che pertanto non dovrebbe essere messa in votazione. Quello che faccio è una sorta di richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Boato, devo darle lettura del comma 1 dell'articolo 103 del Regolamento che recita: «Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonchè sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte». La dizione è molto ampia; quindi, mi pare che la proposta di coordinamento del Governo possa essere ammessa.

GALLO. Siamo fuori da questa ipotesi.

BOATO. Non è questo il caso.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Non so se intervenire per dichiarazione di voto o per richiamo al Regolamento. Se dovessi accettare la tesi del Governo, che, in subordine, ha detto: se questo è un emendamento allora votatelo come tale, dovrei dire che a questo punto l'emendamento è inammissibile, perchè verte su un testo non corretto dalla Camera. Su questo non c'è dubbio: la Camera non ha modificato le norme cui si riferisce la proposta di coordinamento.

ACONE. Lo ha fatto.

ONORATO. No, si tratta sempre di un decreto del Presidente della Repubblica e al riguardo non ci sono state modificazioni. A questo punto, non si può emendare un testo che ha superato la doppia lettura.

PRESIDENTE. La Camera ha modificato gli articoli 2 e 3.

ONORATO. Quel particolare punto no; ha modificato altre norme, ma il riferimento è sempre al decreto del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. L'articolo 2 lo ha modificato.

ONORATO. Non credo che questo sia corretto; se si modifica una virgola dell'articolo, la Camera non può tornare a modificare le parti

non modificate. Comunque sia, su questo punto certo io non posso decidere e mi rimetto a lei.

La mia è, prima di tutto, una considerazione di ordine procedurale. Dato che ho la parola, terminerò con una considerazione in subordine.

Trattandosi di una proposta di coordinamento, non vedo alcuna contraddizione fra le norme del testo legislativo che andiamo ad approvare, corretta o risolta dalla proposta di coordinamento. A quanto ho capito, il Governo sostiene che la contraddizione è fra queste norme e altre norme di legge già vigenti; probabilmente esse non sono a mia conoscenza, dato che, a quanto mi risulta, i magistrati vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e quindi non c'è una contraddizione con il resto del tessuto normativo, bensì una conformità.

PINTO, *relatore*. È la proposta di coordinamento che crea una contraddizione.

ONORATO. Per l'appunto; è la proposta di coordinamento che crea una contraddizione. Quindi, è una ragione di più nel merito e anche rispetto alle procedure per non accettarla.

PRESIDENTE. Senatore Onorato, sono due questioni diverse. Certamente l'Assemblea è sovrana e quindi può respingere la proposta di coordinamento. La proponibilità della proposta di coordinamento è invece altra cosa. Le ricordo che il Senato ha modificato i due articoli che in essa sono richiamati, cioè gli articoli 2 e 3. Quindi la ricevibilità della proposta di coordinamento mi sembra fuori discussione.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Non vorrei che aprissimo una questione simile a quella della controfirma del messaggio presidenziale, per cui si parla solo della controfirma senza parlare del messaggio. È vero che dal punto di vista procedurale si poteva emendare la norma (su questo sono d'accordo con lei), però lo si doveva fare tempestivamente, in sede di esame dell'articolo 2.

A questo punto della discussione, una proposta di coordinamento così formulata non può essere ritenuta tale. Rispetto all'articolo del Regolamento di cui lei ha dato lettura, signor Presidente, per quanto ampio esso sia, si nota che la presente proposta non rientra in alcuna delle categorie che lei ha ricordato.

Quindi, a mio parere, tale proposta è improponibile, non perchè non sia stato modificato l'articolo 2, ma perchè viene presentata sotto forma di proposta di coordinamento mentre tale non è.

PRESIDENTE. È una sua rispettabilissima opinione. Ma l'opinione del Presidente è che la proposta di coordinamento è ricevibile e, come tale, verrà posta ai voti.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Proponibile o non proponibile, questa proposta di coordinamento è da respingere, innanzitutto perchè non si può considerare tale.

In secondo luogo, occorre osservare che già questa nomina dei giudici di pace nasce, dato il modo in cui la Camera dei deputati ha licenziato il provvedimento, in un'atmosfera di sospetto, per cui mi pare che declassare il decreto del Presidente della Repubblica a decreto del Ministro di grazia e giustizia potrebbe dare adito ad ulteriori sospetti rispetto a quelli che già ci sono.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo impone la nuova legge sulle procedure amministrative.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal Governo.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, in realtà vorrei fare più modestamente un annuncio di voto, che perciò sarà telegrafico. Con il collega Strik Lievers ci siamo consultati e devo dire francamente – lo voglio rendere pubblico – che siamo stati incerti fra il confermare l'astensione che lo stesso collega Strik Lievers aveva espresso sul disegno di legge in prima lettura e il propendere per un voto favorevole, sia pure con le cautele e le perplessità che alcuni punti di questa legge lasciano aperte. Speriamo di non sbagliare, una volta tanto, per eccesso di fiducia. Alla fine, ci siamo decisi ad annunciare il voto favorevole, pur mantenendo alcune riserve che già in sede di prima lettura su alcuni aspetti avevamo manifestato e che anche oggi sono emerse da parte di altri colleghi.

Tuttavia, una volta tanto, vogliamo fare un atto di fiducia rispetto ad un'innovazione che comunque è importante, significativa e che dovrebbe contribuire anche all'alleggerimento del carico della giustizia nel nostro paese e ad un rapporto più diretto tra l'amministrazione della giustizia minore e la società civile. Per questo annuncio, a nome del Gruppo federalista europeo ecologista, il nostro voto favorevole.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, annuncio il voto contrario dei senatori della *Sudtiroler Volkspartei.* Il 15 novembre del 1990 ho illustrato ampiamen-

te le ragioni della nostra opposizione a questo provvedimento; non le ripeterò in quest'Aula, richiamandomi al resoconto stenografico di quella seduta.

In sostanza, le ragioni della nostra contrarietà sono due: la prima riguarda il fatto che riteniamo palesemente incostituzionale, nei confronti della regione Trentino-Ato Adige questo provvedimento in quanto vìola gli articoli 94, 95 e 96 dello Statuto, nonchè tutta una serie di altre norme statutarie e costituzionali. Spero che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano portino tale questione davanti alla Corte costituzionale per un chiarimento.

La seconda ragione, signor Presidente, è che nutriamo molti dubbi su questo provvedimento. In sostanza, si sta creando un altro organo senza averne preventivamente gettato le basi organizzative. Questa è una tipica riforma teorica, non preventivamente correlata da una ragionevole organizzazione e non sostenuta da una struttura di base. Pertanto, credo che sarà una riforma che darà luogo a enormi difficoltà.

Signor Presidente, per questi motivi, il nostro voto è contrario.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE.Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, inizialmente avrei voluto dissociarmi. Tuttavia, dopo la discussione e soprattutto in relazione all'obiettivo che si vuole perseguire, cioè licenziare definitivamente questo provvedimento, esprimo, a nome del Gruppo socialista, il nostro voto favorevole.

Non voglio, però, esonerarmi dal fare alcune osservazioni di carattere personale, che comunque rappresentano una parte della voce che si è manifestata all'interno del mio Gruppo parlamentare, una voce che non è di dissenso in ordine al provvedimento nel suo complesso, ma soprattutto in ordine agli obiettivi che questa occasione offriva e che non sono stati raggiunti. Mi riferisco innanzitutto alle norme afferenti il reclutamento. Aver posto una serie di limitazioni, per esempio in ordine all'età, fissando al compimento del cinquantesimo anno il limite per poter svolgere il ruolo di giudice di pace, comporta l'esclusione di alcune categorie di persone che, pur non avendo questa età, potevano trovarsi nelle condizioni e nella volontà di esercitare questo ufficio. L'aver subordinato al possesso della laurea in legge il titolo per poter partecipare ed ottenere l'ufficio di giudice di pace, mi sembra che comporti una limitazione culturalmente punitiva. Certamente tale limitazione rientra nella logica adottata. Infatti, una volta che si è voluto istituire un giudice di pace dotato di tecnicismo e di specializzazione, è conseguente richiedere a questo giudice di pace la laurea che gli conferisce tale specializzazione.

Personalmente ritengo che la funzione di giudice di pace, diretta ad amministrare la giustizia minore, non debba essere necessariamente legata ad un tecnicismo. Allora, uno dei motivi di maggiore rammarico è che stiamo perdendo l'occasione, una volta istituita la figura del giudice di pace, di approntare e di avviare un'effettiva riforma del sistema processuale civile nel nostro paese.

Questa poteva essere l'occasione per cercare di abbandonare quel rigoroso formalismo e quella rigorosa scientificità che caratterizzano il nostro processo, che lo pongono sicuramente all'avanguardia da un punto di vista scientifico, ma che rappresentano uno dei più gravi intralci per uno spedito, razionale ed utile esercizio dell'amministrazione della giustizia.

Ebbene, l'occasione offerta dall'istituzione del giudice di pace poteva aprire la sperimentazione a un processo forse più empirico, ma sicuramente più efficace.

Si è appena accennato a questa esigenza laddove si è detto che il giudice di pace decide secondo equità, ma ciò vale soltanto per cause di valore modestissimo, se non erro, fino al valore che prima era di un milione di lire e che ora è stato portato a 2 milioni di lire. Poteva rappresentare una grande conquista lo stabilire che per le cause di sua competenza il giudice di pace decide sempre secondo equità, con la conseguente ulteriore modifica che naturalmente si tratta di provvedimenti inappellabili (non inimpugnabili, ma inappellabili) proprio perchè decisi secondo equità. Questa regola a mio giudizio aurea e comunque auspicabile non è stata adottata. Ad ogni modo, l'importante è che l'istituto del giudice di pace sia posto in essere.

Credo che nel periodo di sperimentazione che seguirà all'entrata in vigore di questa legge potremo apportare correttivi, specie in ordine al sistema di reclutamento, perchè sono convinto che con queste limitazioni avremo grosse difficoltà a reclutare giudici di pace, senza acquisire una maggiore professionalità e una maggiore affidabilità. L'affidabilità dei magistrati, soprattuto di quelli che opereranno nei piccoli centri, sarà data dalla stima che essi riusciranno a raccogliere nell'ambiente in cui vivono. L'importante è che questa giustizia minore, indipendentemente dalle regole alle quali è sottoposta, sia affidata a persone di specchiata onestà, che godano della fiducia della comunità nella quale operano.

Se ci troveremo di fronte a difficoltà apporteremo le necessarie modifiche; avvieremo una semplificazione del procedimento, come da più parti ci viene richiesto. Infatti, la gente è interessata non ad avere nel processo una palestra di esercitazione di tecnica giuridica, ma ad avere, specie nelle cause di modesta entità, come sono quelle affidate alla competenza del giudice di pace, una soluzione rapida e di buon senso. La gente non vuole più correre i rischi attuali, quelli di un giudizio che, pur essendo inserito in una serie di norme garantiste, dura anni e a volte favorisce le parti più callide, quelle più esperte.

Ho voluto fare questo intervento differenziato nelle motivazioni perchè rimanga traccia nei resoconti del mio auspicio che almeno il giudice di pace sia il giudice di equità e possa dare l'avvio ad una riforma sostanziale del codice di procedura civile.

Preannuncio comunque il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi del senatore Gallo*).

IMPOSIMATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo, nonostante le notevoli perplessità che suscita il testo in esame.

Certamente il provvedimento che qui stiamo per approvare non è la migliore delle leggi possibili poichè purtroppo il testo che era stato varato dal Senato ha subìto emendamenti peggiorativi da parte della Camera dei deputati. Questi emendamenti poi hanno comportato diverse esclusioni: per esempio, tra i requisiti per la nomina a giudice di pace è stata soppressa la norma che prescriveva di aver cessato o di impegnarsi a cessare l'esercizio di attività lavorative autonome. È stato stabilito il divieto per gli avvocati e i procuratori di esercitare le funzioni di giudice di pace solo nel distretto di Corte d'appello, invece di prevedere un divieto assoluto, che sarebbe stato preferibile. In ogni caso, una volta accettato il principio per cui gli avvocati e i procuratori possono diventare giudici di pace, mi sembrava sensata la richiesta degli interessati di limitare il divieto soltanto alla circoscrizione di tribunale.

Dobbiamo però rilevare che il varo del nuovo processo penale e di quello civile richiedono assolutamente l'emanazione di questa legge che avrà effetti deflattivi notevoli. Vorrei solo ricordare che in Inghilterra oltre il 90 per cento degli affari civili e penali è affidato al giudice di pace.

Forse riusciamo in questo modo a salvare il nostro sistema giudiziario da una crisi che ha raggiunto quasi il livello di paralisi. Proprio per andare incontro alle richieste pressanti che vengono dai magistrati, dagli avvocati, dai cittadini, come ho già detto, pur prendendo atto delle critiche giuste ed opportune che sono state avanzate da vari colleghi che mi hanno preceduto fra i quali Correnti, Acone, Casoli, lo stesso relatore Pinto e soprattutto dal presidente Covi, ritengo che purtroppo non possiamo fare a meno di approvare il testo in esame.

Esprimiamo per la verità anche grande preoccupazione per gli emendamenti apportati all'ultimo momento dal Governo. Essi costringono ad un nuovo esame del testo da parte della Camera, con il rischio, che non è astratto, di una non approvazione di questo provvedimento prima della fine della legislatura. Questa sarebbe davvero la premessa – senza voler drammatizzare – per una paralisi completa e per una crisi insuperabile di tutto il sistema giudiziario. Riteniamo perciò di dover sollecitare il Governo a fare tutto il possibile perchè questa legge sia varata; si assumerà altrimenti in pieno ed esclusivamente la responsabilità del fallimento di una riforma che è la premessa per il varo – ripeto – del processo penale e soprattutto del nuovo processo civile che sta per essere approvato.

È per questi motivi che, nonostante il disagio che io come tutti gli altri colleghi avverto nel varare un provvedimento che presenta molti aspetti discutibili, soprattutto dal punto di vista della trasparenza nell'assunzione del personale e dal punto di vista dell'esclusione o della inclusione di alcune categorie, come ha fatto giustamente rilevare il senatore Covi (l'apertura a certe categorie di lavoratori autonomi che purtroppo possono esercitare la funzione di giudice di pace per fini privati e non per fini pubblici), dobbiamo esprimere un voto favorevole,

ricordando che la selezione dei giudici di pace dovrebbe essere fatta con una certa attenzione in virtù dell'articolo 4, con la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territoriale competente e integrato da cinque rappresentanti designati fra i componenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori dei distretti di corte d'appello. Sperando che questo organo riesca a fare da filtro nella scelta dei giudici di pace, che senz'altro può provocare notevoli sbandamenti ed anche le reazioni delle comunità locali, esprimiamo il nostro voto favorevole e ribadiamo l'esigenza che il Governo si faccia portatore dell'impegno che questo testo sia approvato rapidamente dalla Camera dei deputati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Rifondazione comunista, con le motivazioni che il nostro Gruppo ha già espresso in sede di Commissione, con l'intervento della senatrice Salvato, e che hanno indotto stasera tutti noi a far sì che il provvedimento in esame arrivi al varo definitivo.

Il disegno di legge in esame faceva parte di un «pacchetto» complessivo relativo alla giustizia, e per questo motivo riteniamo che esso debba andare avanti speditamente al fine di dare risposta all'esigenza di giustizia dei cittadini.

Devo però rilevare che le motivazioni addotte circa la non emendabilità del testo pervenutoci dalla Camera, che finiscono con il far prevalere una sorta di monocameralismo, vanno in parte corrette. Non possiamo accettare continuamente il fatto che il Senato si trovi di fronte a fatti compiuti, di fronte alla situazione cioè che molto spesso provvedimenti messi a punto in modo adeguato da questo ramo del Parlamento vengono modificati in senso peggiorativo dalla Camera, e che poi, per un continuo stato di necessità, ci troviamo ad accettare.

Ritengo che tale situazione debba finire. Certo, c'è il bicameralismo, ma esso si va affievolendo verso un sistema monocamerale, con questa Camera che non riesce a svolgere appieno il proprio ruolo, pur avendo tutti i titoli per farlo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a tale situazione; sono state introdotte delle modifiche e speriamo di non dover affrontare un riesame di questo provvedimento presso il Senato. Ci auguriamo che l'altra Camera una volta tanto sia disponibile ad accettare le modifiche apportate in questo ramo del Parlamento per far entrare al più presto in vigore il provvedimento sull'istituzione del giudice di pace, perchè esso possa produrre i suoi effetti sulla giustizia.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, quando alcuni mesi fa noi dichiarammo il nostro voto favorevole sul testo approvato dal Senato non ci

nascondemmo che si trattava di un testo pieno di incognite; il nostro voto favorevole era, anche in quella occasione, un atto di fiducia verso una riforma che era indilazionabile, ma anche difficile. Non so se oggi le riserve siano aumentate; forse, onestamente, si bilanciano perchè la Camera ha introdotto delle modifiche in qualche misura finalizzate ad aumentare il bacino di reclutamento dei giudici di pace. Questa è una modifica positiva di non poco conto perchè si rischiava di non poter reperire i 4.700 giudici previsti. Però, mentre aumenta il bacino di reclutamento di questi giudici, la Camera si espone a critiche di incoerenza e di inquinamento di tale reclutamento, visto che si parla di avvocati che non devono esercitare nel distretto di appartenenza – ecco qui l'incoerenza! – oppure di avvocati che possono in qualche modo giudicare anche in causa, non dico propria, ma di gente cointeressata o vicina.

C'è poi un'altra modifica introdotta dalla Camera che riguarda il reclutamento del personale ausiliario, modifica giustamente criticata come norma troppo sensibile alle istanze corporative e che il Senato ha – magari per una ragione di bilancio, quindi per una necessità incoercibile – rimodificato, ripristinando il testo precedente che da questo punto di vista era migliore.

In conclusione credo che si debba ripetere il giudizio favorevole che avevamo espresso la volta scorsa, ma si deve anche ripetere la valutazione di incognita del futuro. È un voto favorevole a una riforma aperta, sperimentale, in quanto dobbiamo essere disposti a cambiare il provvedimento sui giudici di pace sulla base delle esigenze che si manifesteranno nella sperimentazione. È una riforma aperta, ma è anche una riforma indilazionabile. Il sistema giudiziario italiano non può più fare a meno dei giudici di pace; deve reclutare questi 4.700 giudici.

In questa sede, formalmente, mi auguro che il Governo voglia onorare l'impegno che ha preso solennemente in quest'Aula affinchè questo testo sia esaminato e licenziato dalla Camera nel giro di una settimana, sia subito promulgato e possa entrare in vigore alle scadenze che qui abbiamo previsto su indicazione dello stesso Governo. Questo è il punto fondamentale: che si rispetti l'indilazionabilità della riforma.

Per quanto riguarda poi il carattere aperto della riforma, c'è sempre tempo, ma l'indilazionabilità è un aspetto che voglio richiamare e su cui vorrei che il Governo si impegnasse. Indilazionabilità significa che nel settembre del 1992 deve risultare effettivo il giudice di pace, deve entrare in vigore in modo connesso la riforma del codice di procedura civile e che, nell'altro termine breve previsto, deve entrare in vigore il decreto legislativo di delega per le competenze penali. Voglio sottolineare in chiusura quest'ultimo aspetto perchè abbiamo bisogno di un giudice di pace che abbia competenze civili ma che abbia anche competenze penali perchè occorre deflazionare sia il sovraccarico della giurisdizione civile sia quello della giurisdizione penale, in modo da assolvere all'adempimento dell'obbligatorietà dell'azione penale prevista dalla Costituzione che in realtà molto spesso viene di fatto disattesa. Tale problema, però, non può essere risolto attraverso la modifica del principio dell'obbligatorietà, il quale invece va reso effettivo e il giudice di pace è un modo per farlo.

Per tale complesso di motivazioni, che allude anche al carattere aperto e sperimentale di questa riforma e alla sua indilazionabilità necessaria, diciamo sì al provvedimento in esame.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, ritengo che non si possa nè si debba caricare il disegno di legge al nostro esame di virtù taumaturgiche. È stato opportunamente rilevato – soprattutto inizialmente dal relatore ed io sono d'accordo – che si richiede un periodo di sperimentazione prima che si possa dare all'istituzione del giudice di pace la valenza che le si vuole invece attribuire oggi.

Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge e si associa all'invito rivolto al Governo affinchè faccia tutto quanto gli è possibile perchè il provvedimento abbia un *iter* facile e sollecito presso l'altro ramo del Parlamento.

L'istituzione del giudice di pace non deve avere – quanto meno non soltanto – effetti deflattivi; nè il giudice di pace deve servire per una giustizia minore, come si è detto, in quanto la giustizia non la si può misurare con il bilancino e il diritto dei cittadini ad ottenere giustizia non può subire graduazioni. Non vorrei ricordare quanto opportunamente è stato scritto sul fatto che vi è chi ritiene che esista un processo e chi ritiene che esista il processo, a seconda degli interessi che si vuole tutelare.

Credo che il disegno di legge in esame non avrebbe avvenire se non fosse sostenuto dalla convinzione che più rapidamente si risponde ad una certa domanda di giustizia se ad amministrare la giustizia è chi, essendo parte della comunità nella quale opera, è più a conoscenza delle persone e dei fatti che nella comunità stessa avvengono. È quasi come se l'amministrazione della giustizia per fatti e reati più frequenti appartenesse alla stessa comunità. Questo giustifica anche l'età richiesta ed il sistema delle incompatibilità previste, sulle quali personalmente non mi soffermerò essendo d'accordo sulle scelte che sono state compiute e che tra l'altro vietano agli avvocati di svolgere contemporaneamente la loro professione e l'attività di giudici nello stesso distretto.

Da queste considerazioni nasce un ulteriore non secondario obiettivo del disegno di legge che anzi, a mio giudizio, è il più importante: l'incremento della risposta di giustizia, stante la lunghezza dei processi che molto spesso induce i cittadini a non richiedere più soluzioni giudiziarie a molti loro problemi. L'istituzione del giudice di pace, che si vuole debba avere una funzione deflattiva, dovrà in sostanza garantire una maggiore tutela di tutti i diritti, anche di quelli che oggi non trovano effettiva protezione.

Sono questi i motivi per i quali il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore di questo disegno di legge. Siamo convinti che, anche se non immediatamente, nel corso del funzionamento della legge saranno probabilmente opportuni dei ritocchi che siamo disponibili e pronti a discutere. Un'ultima considerazione anche

perchè potrebbe sorgere una preoccupazione – così come è sorta – di incostituzionalità. Non credo che questo disegno di legge sia incostituzionale; esso non tocca assolutamente le materie per le quali vi è una riserva legislativa a favore delle regioni, siano esse a statuto ordinario o a statuto speciale. (*Applausi dal centro*).

GALLO. Sarebbe stato vero il contrario.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, egregi colleghi, signor Sottosegretario, svolgerò una breve dichiarazione di voto per formulare il mio voto contrario a questo disegno di legge perchè ritengo sia lesivo delle norme costituzionali dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta. Infatti l'articolo 40 viola il contenuto dell'articolo 41 dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta che attribuisce i compiti della nomina dei conciliatori – oggi giudici di pace – al presidente della giunta per delega del Governo anzichè agli organi previsti da questa legge. Questo è il motivo per cui voterò contro. (*Applausi dei senatori Riz e Rubner*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 5 luglio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 5 luglio, alle ore 10, per lo svolgimento delle interrogazioni sulla situazione in Jugoslavia.

La seduta è tolta (*ore 19,25*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 541

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5365. – «Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del Corso di polizia tributaria» (2902) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CAVAZZUTI e RIVA. – «Norme sulla pubblicità delle proposte di investimento» (2901);

PAGANI Antonino, BISSO, ACQUARONE, MARIOTTI, GIACCHÈ, CATTANEI e SCARDAONI. – «Applicazione degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno a favore di navi iscritte in compartimenti marittimi del Centro-Nord» (2903);

BAUSI, POLI, IANNI, SARTORI, DI STEFANO, PULLI e FONTANA Elio. – «Realizzazione della cartografia digitalizzata per il territorio della Repubblica italiana da parte dell'Istituto geografico militare in collaborazione con altri organismi» (2904);

MAZZOLA, SARTORI, PINTO, PAGANI Antonino, SALERNO, FONTANA Elio e ZANGARA. – «Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di "chinesiologo" ed istituzione del regolativo ordine professionale» (2905).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

MARGHERITI ed altri. – «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-*bis* della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena» (2653).

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396) – già deferito in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previo parere della 1ª Commissione – è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 2ª Commissione permanente.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: «Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta» (2861).

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 136.

Interpellanze

CASOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che il periodo estivo, coincidendo con le vacanze di moltissimi cittadini e quindi con lo spopolamento delle città e con il maggior numero di abitazioni e di esercizi incustoditi, è notoriamente il più favorevole alle azioni criminose contro il patrimonio, l'interpellante chiede di conoscere con urgenza:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire nel modo migliore e più efficace la tutela dei cittadini che non possono provvedere ad una adeguata custodia dei propri beni;

quale opera di sensibilizzazione intenda intraprendere nei confronti dei cittadini affinchè, con opportuna attenzione ed impegno, si mettano in condizione di collaborare con le forze dell'ordine nel difficile compito di sorveglianza e di protezione.

(2-00629)

CAVAZZUTI, RIVA. – *Al Ministro del tesoro.* – Considerato:

che la politica delle dismissioni di parti del patrimonio pubblico mobiliare ha un ruolo centrale nel programma del Governo;

che tali dismissioni devono evitare il depauperamento del patrimonio pubblico e che, a tal fine, deve essere garantita la pubblicità,

la trasparenza, l'equità e la congruità delle procedure e dei valori patrimoniali da dismettere;

che, date le preoccupanti condizioni della finanza pubblica, il Tesoro deve adottare ogni procedura di dismissione tesa a massimizzare gli incassi provenienti dalle dismissioni patrimoniali;

che da tempo si ha notizia che presso il Ministero del tesoro si svolgono riunioni tra rappresentanti del Tesoro, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti ed i presidenti di cinque Casse di risparmio (Roberto Mazzotta per la Cariplo, Enrico Filippi per la Cassa di Torino, Alberto Pavesi per la Cassa di Verona, Gianguido Sacchi Morsiani per la Cassa di Bologna, Giuliano Segre per la Cassa di Venezia) interessate all'acquisto delle quote dell'IMI;

che elemento centrale di tali riunioni non può che essere il prezzo della cessione delle quote dell'IMI;

che, per evitare la svendita del patrimonio pubblico, il Tesoro non dovrebbe avviare alcuna trattativa di dismissione senza disporre preventivamente di una valutazione (certificata) del valore di quanto vuole alienare,

gli interpellanti chiedono di sapere, al fine di garantire il massimo di incassi per il tesoro dello Stato, nelle condizioni di massima trasparenza ed equità delle alienazioni patrimoniali:

con quali criteri siano stati scelti gli attuali potenziali acquirenti dell'IMI e se altri potenziali acquirenti siano già stati esclusi dalla trattativa in corso;

se si intenda interpellare altri acquirenti oltre a quelli di cui si ha notizia dalla stampa;

quali siano state le procedure adottate dal Tesoro per definire il valore delle quote dell'IMI da cedere e se tale valutazione sia avvenuta oltre che in base al valore patrimoniale attuale anche considerando la loro redditività prospettica;

come e quanto sia stato valutato l'avviamento dell'IMI;

quali siano stati gli eventuali istituti che hanno certificato il valore delle quote dell'IMI;

se sia previsto il pagamento di un «premio» di maggioranza da parte del potenziale acquirente della quota di controllo e di quale ammontare esso sia;

se si intenda procedere alla cessione di quote mediante aste competitive od offerte pubbliche di vendita al fine di consentire la formazione di un azionariato diffuso.

(2-00630)

Interrogazioni

BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, PIERALLI, BATTELLO, MARGHERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Considerate:

la nostra profonda inquietudine come quella di tutta l'opinione pubblica italiana ed europea per la degenerazione della lotta fra le nazioni jugoslave in un grave conflitto armato, preludio di una guerra civile che avrebbe incalcolabili ripercussioni non solo per gli stessi

popoli jugoslavi, ma per l'intera regione balcanica, per il nostro paese e, probabilmente, per tutto il continente europeo;

la radicata convinzione nostra che le aspirazioni dei popoli alla loro sovranità e indipendenza in genere, ed in particolare per i popoli della Jugoslavia, non possono certo essere soffocate con la repressione esercitata dalle forze armate e che ogni azione di questo tipo vada dunque condannata con la massima fermezza;

la fiducia che il diritto inalienabile dei popoli all'autodeterminazione vada comunque rispettato e debba nello stesso tempo essere esercitato nel pieno rispetto delle regole e procedure imposte dalla legalità internazionale, in particolare così come sono state definite nel quadro della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

la certezza che una tregua, onestamente rispettata da tutti, sia premessa indispensabile per avviare un nuovo processo negoziale che ricerchi una soluzione politica, fondata su basi nuove e accettate da tutti, dell'ineludibile problema della convivenza fra popoli e Repubbliche della vicina Jugoslavia;

la speranza che gli ordini di cessare il fuoco attualmente impartiti sia dalle autorità responsabili della Repubblica slovena, sia dalle autorità della Federazione e dai comandi dell'esercito rappresentino l'inizio di una tregua effettiva,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo italiano condivida questi obiettivi e come intenda operare per realizzarli, in particolare per fermare ogni azione di guerra e favorire la ripresa di un processo negoziale che ponga nuove basi per la convivenza tra i popoli jugoslavi;

come si proponga di proseguire la sua attività, nel quadro delle istituzioni europee, affinchè la Comunità dei Dodici possa far valere tutto il suo prestigio politico presso i diversi popoli jugoslavi ed impiegare tutti gli strumenti a sua disposizione al fine di trovare i modi e le forme per il graduale superamento della presente crisi, a cominciare dalla fine di ogni spargimento di sangue;

come intenda adoperarsi per rendere attivi i meccanismi della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa – che ha in questa gravissima crisi un banco di prova decisivo per la sua autorità e per l'avvenire di pace del continente – al fine di ottenere anche in Jugoslavia il rispetto di tutti i princìpi della coesistenza che sono alla base dell'intero processo di Helsinki, dalla intangibilità delle frontiere esistenti in Europa al rispetto dei diritti degli uomini e dei popoli, in particolare dei diritti delle minoranze etniche;

come si prepari infine, proprio in questo quadro, a sorvegliare che siano rispettati i diritti della minoranza etnica italiana.

(3-01571)

GUALTIERI, COVI, FERRARA SALUTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo italiano, di fronte ai drammatici sviluppi della situazione jugoslava, intenda assumere per impedire la sopraffazione militare nei confronti delle popolazioni civili della Slovenia e della Croazia e per conseguire una soluzione politica

dei problemi interni della Jugoslavia compatibile con i princìpi di democrazia e di autonomia.

(3-01572)

ACHILLI, AGNELLI Arduino, FABBRI, GEROSA, SIGNORI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Per avere informazioni e notizie in ordine allo svolgimento del drammatico conflitto apertosi in Jugoslavia;

per conoscere in particolare quale sia stata e quale sarà l'iniziativa della CEE e dell'Italia per favorire il «cessate il fuoco» e per ricercare una soluzione negoziata idonea a promuovere un pacifico assetto della regione e a garantire il principio dell'autonomia e dell'autodeterminazione dei popoli.

(3-01573)

BOATO, CORLEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che di fronte alle dichiarazioni di indipendenza della Slovenia e della Croazia, e alla «fine della Jugoslavia» che esse sembrano proclamare, e di fronte al successivo minaccioso dispiegamento di truppe arrivato fino al punto della dichiarazione di «guerra interna» da parte del capo di Stato maggiore dell'esercito federale jugoslavo, generale Blagoje Adzic, si rende tanto più grave e urgente il ruolo che è chiamata ad assumere la Comunità europea e in particolare l'Italia;

che, almeno in una prima fase, la posizione ufficiale della Comunità europea, fatta propria anche dagli USA e dall'URSS, è stata finalizzata non solo a non riconoscere la secessione unilaterale, ma anche al mantenimento del precedente assetto dell'unità jugoslava, senza tener adeguatamente conto dei profondi processi di trasformazione in atto, sia nell'espressione della volontà dei popoli sia sul piano istituzionale, e in tal modo mettendo in atto un irresponsabile, anche se involontario, incentivo all'uso della forza da parte del potere centrale jugoslavo ad egemonia serba;

che in favore delle due Repubbliche della Slovenia e della Croazia, e del formale riconoscimento internazionale del risultato della loro autodeterminazione, si sono levate prese di posizione, non sempre disinteressate, da parte di paesi come l'Austria, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, oltre che da parte dei paesi baltici e, per quanto riguarda l'Italia, da parte di alcune forze politiche o di alcuni settori al loro interno;

che va, comunque, preso atto che due Repubbliche (Slovenia e Croazia) dell'attuale Jugoslavia hanno proclamato la loro volontà di lasciare la Federazione jugoslava;

che questo fatto aggiunge un ulteriore e gravissimo elemento di crisi, che si somma ad altri aspetti che hanno già scosso profondamente la Jugoslavia, tra cui l'egemonismo serbo, l'oppressione verso la minoranza albanese nel Kossovo, l'asprezza degli odi etnici e la molteplice ripresa di nazionalismi e sciovinismi contrapposti, la grave crisi economica, una complicata e controversa eredità storica e le difficoltà di transizione al dopo-comunismo, che si manifestano anche in altri paesi dell'Est europeo;

che, pur riconoscendo il fondamentale diritto di tutti i popoli di determinare liberamente e democraticamente i propri destini, sembra poco utile accreditare semplicisticamente l'idea che le difficoltà, anche gravi, nella convivenza tra popoli o etnie si possano risolvere attraverso le scorciatoie dei vecchi Stati nazionali o attraverso unilaterali separazioni,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga:

1) che, per quanto riguarda il futuro della Jugoslavia, potranno essere solo il pacifico negoziato tra le Repubbliche e province autonome e la consultazione dei cittadini e delle loro rappresentanze democratiche, a individuare un nuovo possibile assetto costituzionale, diverso dall'esistente e presumibilmente su base confederale, per assicurare ai popoli dell'attuale Jugoslavia condizioni di democrazia, di rispetto dei diritti umani, civili e politici, di piena tutela delle minoranze, oltre che di prosperità e di equità sociale;

2) che vada confermato con ogni determinazione che è totalmente inaccettabile che si tenti di occupare od isolare la Slovenia e la Croazia con la forza militare, essendo oltre tutto evidente che quanto più vengono introdotti elementi di tensione violenta e di incompatibilità tra i popoli, al limite della guerra civile, tanto più sarà difficile immaginare di costruire un futuro comune a coloro che fino ad oggi hanno fatto parte della Jugoslavia;

3) che la Comunità europea, e con essa il Governo italiano, ha commesso un iniziale gravissimo errore nell'invocare semplicemente la prosecuzione di un impossibile *status quo*, che non ha più il consenso democratico e che era frutto del regime precedente;

4) che la Comunità europea, e con essa il Governo italiano, deve non solo dichiararsi totalmente e pregiudizialmente contraria ad ogni uso della forza militare nei confronti della Slovenia e della Croazia, ma deve farsi sempre più parte attiva – ed eventualmente istituzione ospitante e garante – per favorire un nuovo dialogo politico e istituzionale e la formazione di un nuovo patto costituzionale, presumibilmente con un assetto confederale, senza violenza e pregiudizi, e su un piano di piena parità, tra tutte le parti jugoslave;

5) che ogni strumento diplomatico ed anche economico-commerciale vada utilizzato per impedire la degenerazione militare e violenta della crisi jugoslava ad opera del potere centrale di Belgrado, mentre al tempo stesso va valorizzato al massimo il ruolo della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa per favorire il pieno rispetto dei diritti umani e la salvaguardia delle minoranze.

(3-01574)

CANDIOTO. – *Al Ministro del tesoro.* – L'interrogante chiede di sapere se corrispondano a verità le voci di trattative per l'acquisto dell'IMI da parte di un gruppo delle Casse di risparmio.

Ove tali voci dovessero essere confermate si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga di fornire al Parlamento sufficienti notizie sullo stato delle trattative.

(3-01575)

RIVA, CAVAZZUTI, FIORI, ONORATO, GIOLITTI, VESENTINI, FOA, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI. – *Ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.* – Premesso che il Sottosegretario per le riforme istituzionali ha dichiarato che il Capo dello Stato pur essendo isolato nel Palazzo «è appoggiato dalle Forze armate, dai carabinieri, dalla finanza e dalla polizia», gli interroganti chiedono di conoscere un apprezzamento del grado di «pazienza» dei suddetti Corpi armati nei confronti del Governo.

(3-01576)

GAMBINO. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* – Premesso:

che nel novembre 1989 tra l'ASI della provincia di Agrigento e l'impresa IRA, facente capo al gruppo del cavaliere del lavoro Gaetano Graci, veniva firmato il contratto d'appalto, relativo alla costruzione dei prolungamenti dei moli di levante e di quello estremo di ponente con orientamento verso sud-sud est di 590 metri, attraverso licitazione privata – articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge n. 584 del 1977 – per un importo di 22 miliardi e 866 milioni;

che l'intera opera di costruzione del nuovo porto è finanziata attraverso i fondi della legge n. 64 del 1986, ex Casmez;

che i progettisti non hanno mai interpellato i «pratici locali» – pescatori e portuali – ma si sono avvalsi esclusivamente di prove idrauliche di laboratorio effettuate in Olanda;

che i pareri contrari espressi dai pescatori e dalle altre categorie marinare e le soluzioni alternative sono state oggetto di diversi incontri con tecnici e funzionari del Ministero della marina mercantile;

che l'associazione delle cooperative dei pescatori e la compagnia dei portuali di Licata hanno predisposto e consegnato un *dossier* agli organi competenti ministeriali attraverso il quale è stata contestata l'imboccatura ad «imbuto» della costruzione del nuovo porto, che tra l'altro, venendosi a trovare a quasi 5 miglia dalla costa – in mare aperto – per effetto dei venti di traversia da scirocco e da levante, costituirebbe fonte di pericolosi scarrocci pregiudizievoli per la sicurezza delle imbarcazioni e della stessa vita dei pescatori, considerato, altresì, che i cosiddetti venti di giornata provocano numerosi marosi che raggiungono, repentinamente, forza 4-5;

che in alternativa i pescatori propongono il prolungamento del molo di levante di circa 600 metri, a forma di mezza luna capace di creare una sicura zona di remora per far manovrare i natanti, in entrata, in assoluta tranquillità;

che l'iniziativa del comandante della locale capitaneria di porto – tenente di vascello Gravante – il quale a 24 ore del suo trasferimento da Licata ad altra sede con proprio atto ingiuntivo ha ordinato lo sfratto di tutte le imbarcazioni, senza indicare dove avrebbero dovuto ormeggiarsi, ha suscitato forti e vivaci reazioni da parte dei pescatori interessati;

che gli abitanti del popoloso quartiere della Marina hanno promosso una petizione, con raccolta di firme, per protestare contro l'assurda e pericolosa ubicazione del cantiere di lavoro sulla banchina

«Marinai d'Italia» proponendo lo spostamento in altro sito nei pressi della foce del fiume Salso;

che il consiglio comunale di Licata riunitosi in seduta straordinaria ed urgente nella mattinata di giovedì 4 luglio 1991, all'unanimità dei presenti, ha fatto proprie le proteste e le richieste delle categorie marinare e ha deciso di indirizzare al Ministro dei lavori pubblici, al Presidente della Commissione parlamentare bicamerale per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la richiesta dell'amministrazione comunale di Licata di rivedere il progetto in questione, sentite le organizzazioni interessate, e di disporre nelle more la sospensione dei lavori per non pregiudicare una eventuale revisione;

che per sabato 6 luglio 1991 la categoria dei pescatori e dei portuali ha promosso una giornata di sciopero con pubblica manifestazione, alla quale hanno fatto pervenire la loro adesione le categorie dei lavoratori dipendenti (CGIL, CISL, UIL), le organizzazioni dei lavoratori autonomi del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato e le forze politiche democratiche della città e della provincia unitamente alle loro rappresentanze istituzionali,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'opinione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e se non ritenga opportuno promuovere urgentemente un incontro presso il suo Dipartimento con tutti i soggetti interessati alla progettazione, appalto dei lavori e realizzazione dell'opera, presenti l'amministrazione comunale di Licata, una rappresentanza delle categorie marinare, un rappresentante del governo regionale, per valutare, finalmente, nel merito le richieste dei pescatori e le loro proposte alternative;

di quanti stralci l'intero progetto per la costruzione del nuovo porto sia costituito, quanti siano stati i finanziamenti fino ad oggi effettuati e quali le imprese che fin dal primo stralcio sono intervenute per la costruzione dell'opera;

quali siano stati i criteri – costi e benefici – seguiti dagli uffici del Ministero che hanno portato alla decisione di finanziare un'opera così faraonica, rispetto alle scelte operate da altri Ministeri come quello della marina mercantile, che, sulla base dei rilievi effettuati e sulla base degli sviluppi futuri relativi al movimento di traffico merci e passeggeri, hanno portato a proporre ed effettuare programmi di riordino e di ridimensionamento del personale delle compagnie portuali.

(3-01577)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso e considerato che il diritto all'autodeterminazione e alla libertà dei popoli deve prevalere su ogni logica e deve guidare l'azione dei Governi che i popoli si sono dati democraticamente, l'interrogante chiede di sapere concretamente a proposito della Jugoslavia quali passi siano stati fatti in queste ore per:

1) far cessare le azioni di guerra con i conseguenti lutti e tragedie;

2) trovare soluzioni negoziate e civili tali da non farci rimpiangere il Medioevo;

3) contribuire, con pressioni, interventi ed anche ritorsioni politiche ed economiche, a sconfiggere ogni estremismo.

(3-01578)

VESENTINI, CALLARI GALLI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 10, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che le procedure elettorali del Consiglio universitario nazionale (CUN) sono disciplinate con un regolamento emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, dopo avere acquisito il parere del Consiglio di Stato;

che i comitati consultivi del CUN, ai quali la citata legge n. 341 del 1990 assegna compiti nuovi e più rilevanti di quelli previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificandone inoltre la composizione fissata dall'articolo 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sono in regime di *prorogatio* da più di un anno;

che, ciò malgrado, ai comitati consultivi attualmente in carica viene richiesto di svolgere funzioni previste dalla nuova normativa, ma non da quella in vista della quale sono stati costituiti;

che il Ministro si era impegnato, durante il dibattito sulla legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare nei tempi più brevi le procedure per il rinnovo dell'intero CUN secondo la nuova normativa, indipendentemente dalla data di scadenza,

si chiede di sapere se non si intenda precisare lo stato di attuazione delle procedure necessarie all'emanazione del suddetto regolamento elettorale.

A questo proposito, si esprime la preoccupazione che i tempi tecnici richiesti dai vari passaggi legislativi facciano addirittura superare, anche per l'organo centrale del CUN, i termini di conclusione naturale del mandato, come peraltro è già accaduto per la costituzione, secondo procedure analoghe, di organi previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

(3-01579)

VENTRE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il comando della Scuola specialisti dell'Aeronautica militare di Caserta ha deciso di ridurre il numero degli insegnanti civili da 88 a 32 a causa del numero di allievi da ridurre nella misura del 30 per cento;

che una tale decisione pone problemi talora anche drammatici a molti insegnanti colpiti dal provvedimento, alcuni dei quali legati da un rapporto addirittura più che decennale con la Scuola;

che in attesa della definitiva soluzione al problema si potrebbe evitare il provvedimento *de quo* mediante la riduzione per tutti gli insegnanti del numero di ore settimanali per insegnante;

che le indicate soluzioni (o altre che il Ministro riterrà di adottare) non comportano oneri per le finanze dello Stato ma rispondono solo al fine di evitare la disoccupazione a professionisti che

comunque, per ammissione dello stesso comando della Scuola, hanno ben meritato;

che l'interrogante è fiducioso nell'equilibrio e nel senso di equità del Ministro, membro di un Governo del quale fanno parte altri Ministri che si preoccupano di assicurare protezione e tutela con l'avvio al lavoro di extracomunitari prima e di albanesi dopo,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti ed iniziative intenda adottare per il problema esposto.

(3-01580)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che nel nostro paese assieme alla medicina tradizionale sta crescendo la popolarità delle pratiche terapeutiche della medicina alternativa, che senza un controllo sanitario, attraverso una costosa pubblicità su giornali e su riviste specializzate, ha assunto dimensioni macroscopiche di impatto sociale sia per le migliaia di pazienti che ad essa si rivolgono sia per le notevoli implicazioni economiche del fenomeno, propiziato anche dalla travolgente ondata ecologica;

considerato che secondo le stime attuali sono quasi circa cinque milioni gli italiani che si curano costantemente in maniera saltuaria con farmaci «omeopatici»;

tenuto conto che, pur essendo stati presentati diversi disegni di legge in Parlamento, non esiste in Italia a differenza di altri paesi europei – ad eccezione della circolare n. 800 del 30 marzo 1990 del Ministero della sanità – una legislazione in materia di omeopatia e altri rimedi che non siano i medicamenti classici la cui distribuzione nel nostro paese avviene, pur se muniti di certificazione sanitaria del paese di provenienza, in forma non esclusiva, come per ogni altro medicamento, attraverso le farmacie,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere per affrontare il problema sollevato, richiedendo per i prodotti omeopatici la dimostrazione della natura dei componenti, dell'attività farmacologica e dell'effetto terapeutico, un controllo sanitario della distribuzione, una regolamentazione, in coordinamento con le direttive CEE, delle varie pratiche di medicina alternativa.

Tutto questo certo esige una particolare cura da parte di chi deve tutelare istituzionalmente la salute della collettività per raccordare meglio le discipline mediche a quelle comportamentali e creare una «sicura figura di riferimento» che faccia da tramite fra il malato e il medico, sconfiggendo l'«ignoranza» e facendo giustizia finalmente della omeopatia che dopo due secoli potrebbe diventare, da «tollerata» medicina complementare, medicina tradizionale.

(4-06638)

PINNA, ONORATO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che la legge 23 marzo 1990, n. 67, modificando la legge 20 giugno 1966, n. 599, ha esteso all'isola di La Maddalena le norme di

restrizione della circolazione degli autoveicoli durante la stagione turistica;

che la legge prevede che le limitazioni siano adottate con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito l'ente locale interessato;

che l'amministrazione comunale di La Maddalena ha trasmesso le proprie indicazioni già in data 15 febbraio 1991 senza che a tutt'oggi il Ministro abbia provveduto ad emettere il proprio decreto;

che di conseguenza le condizioni di ingorgo, inquinamento e invivibilità del centro di La Maddalena si ripropongono aggravate rispetto agli anni passati;

che non si riscontrano particolari difficoltà nel vicino centro di Palau per la messa a disposizione di aree di sosta per le autovetture cui fosse fatto divieto di ingresso nell'isola e che fra le amministrazioni di La Maddalena e Palau sono in corso di perfezionamento le opportune intese;

che la eventuale riduzione del numero di autoveicoli da trasportare da parte della società regionale Saremar, facente capo alla Tirrenia, e della società privata S & Z, operanti fra Palau e La Maddalena, non può costituire eventuale motivo di remora alla pronta attuazione di una norma, sollecitata a suo tempo dalle popolazioni e approvata dal Parlamento,

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali ragioni, in piena stagione turistica e a differenza di quanto è stato fatto per le altre isole minori, e nonostante il tempestivo invio del prescritto parere dell'amministrazione di La Maddalena, non sia stato ancora disposto il decreto ministeriale di regolamentazione dell'accesso degli autoveicoli nell'isola e se non ritenga il Ministro di provvedere in via di assoluta urgenza all'emissione dello stesso;

se siano pervenuti al Ministero eventuali pareri in senso contrario, peraltro non previsti dalla legge, da parte di altre amministrazioni pubbliche.

(4-06639)

DIONISI, MERIGGI, LIBERTINI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che la società Yale di Aprilia (Latina) di proprietà di una società multinazionale, che da anni si è insediata nel nucleo industriale di Pomezia-Aprilia ricevendo notevoli finanziamenti e agevolazioni dallo Stato italiano, produce serrature e chiavi con i suoi circa 440 dipendenti;

che la stessa dal 1ª giugno 1991 ha inviato lettere di licenziamento per 103 dipendenti;

che dal 3 maggio 1991 le sue maestranze stanno conducendo una lotta democratica respingendo i licenziamenti ed al fine di indurre l'azienda a predisporre un piano di risanamento dell'azienda che ipotizzi la sua permanenza e continuità produttiva nel nucleo industriale di Aprilia, prevedendo al contempo il ricorso agli abituali e previsti ammortizzatori sociali come il prepensionamento e la cassa integrazione guadagni a rotazione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda assumere per avviare un confronto con la Yale di Aprilia insieme all'assessorato all'industria della regione Lazio affinchè l'azienda receda dalla palese volontà di disimpegnarsi dal nucleo industriale di Aprilia ed avvii un progetto di risanamento che salvaguardi l'unità produttiva ed i livelli occupazionali necessari.

(4-06640)

FERRARA Pietro, CALVI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che le inchieste aperte dalla magistratura sui voti inquinati di Catania alle elezioni regionali del 16 giugno 1991, nonchè le notizie apparse sui giornali a proposito di analoghi fatti verificatisi in altre province siciliane come quello che si è verificato a Licata, pongono un problema di scrupoloso accertamento dei fenomeni denunciati, al fine di valutare l'incidenza di essi sui risultati elettorali;

considerato che la diffusione dei fenomeni denunciati su tutto il territorio regionale e l'esistenza di un clima sociale tale da rendere il voto del 16 giugno un voto non libero, se provate, renderebbero del tutto delegittimata l'assemblea regionale siciliana,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative siano state assunte dal Governo per stabilire la reale incidenza avuta dal «mercato dei voti» sul risultato elettorale conseguito dalle diverse liste in Sicilia;

quali misure il Governo intenda adottare perchè siano realmente garantite le necessarie condizioni di legalità nello svolgimento delle campagne elettorali e delle operazioni di voto.

(4-06641)

DIONISI, TRIPODI. – *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* – Premesso:

che la legge n. 312 del 1980 prevedeva l'erogazione di quote spettanti ai dipendenti ed anche ai pensionati della Difesa;

che il Ministero della difesa ha erogato all'inizio dell'anno in corso le quote spettanti al personale in servizio adducendo, per quanto concerne il mancato pagamento ai pensionati, la motivazione che il Ministero del tesoro avrebbe bloccato l'erogazione dei fondi dovuti,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda assumere provvedimenti urgenti al fine di ripristinare una situazione di diritto e correggere un'incomprensibile ingiustizia e disparità di trattamento tra titolari di identici diritti appartenenti peraltro a categorie di lavoratori in nessun modo privilegiate.

(4-06642)

DIONISI, MERIGGI, LIBERTINI. – *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il processo di ristrutturazione industriale ancora in atto e la nuova organizzazione del lavoro sono ispirati alla logica del massimo profitto e pongono all'ultimo posto il valore della tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori nel posto di lavoro a dispetto di tanta dilagante retorica sulla modernizzazione e la «qualità totale»;

che in molte realtà produttive del nostro paese, non solo del Mezzogiorno ma anche del Nord e del Centro come presso la fabbrica metallurgica Abruzzese della contrada Salinello di Giulianova (Teramo), la modernizzazione dell'apparato produttivo significa soltanto recupero di ritmi e di condizioni di lavoro di tipo ottocentesco ed il recupero del massimo profitto dal massimo sfruttamento dei lavoratori;

considerato inoltre con preoccupazione come l'ingiusto licenziamento e alcuni infortuni sul lavoro presso la fabbrica metallurgica Abruzzese di Salinello, nel comune di Giulianova, si inseriscono coerentemente nelle «nuove condizioni di lavoro» che stanno nuovamente comportando insieme ai licenziamenti selvaggi anche un incremento notevole degli infortuni nei luoghi di lavoro nell'indifferenza delle USL e dei servizi di medicina del lavoro, nell'assenza o complicità dei sindacati e delle amministrazioni locali e nell'impotenza delle tradizionali forze politiche di sinistra tese alla legittimazione come «forze di Governo» dall'accettazione delle regole imposte dal padronato sempre più aggressivo anzichè dalla coerente rappresentanza degli interessi dei lavoratori,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere affinchè la tutela della salute nei luoghi di lavoro non resti ancora inutile enunciazione di principio ma finalità, priorità dell'organizzazione produttiva ed in particolare quali iniziative si intenda avviare per ripristinare presso la metallurgica Abruzzese di Giulianova condizioni di legalità e di reale garanzia per la salute e l'integrità dei lavoratori e per colpire eventuali responsabilità per gli infortuni recentemente intervenuti.

(4-06643)

VENTRE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da tempo ormai remoto sono in corso i lavori per la costruzione della cosiddetta terza corsia sull'autostrada Napoli-Roma, tanto remoto che sono stati opportunamente tolti i tabelloni con le scritte per gli automobilisti, con il patetico invito ad avere pazienza perchè si sta lavorando per loro;

che tali lavori dovevano essere ultimati prima dell'inizio dei mondiali di calcio del 1990;

che la disastrosa situazione è tale che i tempi di percorrenza in auto sono ormai superiori a parità di distanza a quelli di un treno locale;

che il numero dei morti e feriti e comunque di incidenti che con grandissima frequenza si lamentano per le pericolose condizioni di guida impone l'intervento deciso del Ministro (e ciò senza considerare le file interminabili di automobili che si creano ad ogni incidente con perdite di ore lavorative, di combustibile, e con disagio e *stress* per gli automobilisti);

che recentemente, in concomitanza con l'ultimo massacro verificatosi, da parte della dirigenza della Società autostrade fu solennemente proclamato che a metà luglio i lavori sarebbero stati finalmente ultimati, proclama divulgato anche attraverso le reti radio nazionali, evidentemente per calmare le popolazioni più interessate al traffico sul tratto in esame, e rivelatosi ovviamente burlesco,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) la previsione seria di completamento dei lavori in premessa;

2) le penali previste per il ritardo e la loro applicazione;

3) la opportunità di sospendere la riscossione del pedaggio fino a quando il traffico sul tratto in questione resterà quello attuale, paragonabile a quello su una qualsiasi strada statale;

4) i provvedimenti da prendere a carico di coloro che hanno operato l'ultimo inganno agli utenti con il proclama di cui innanzi, ammesso che siano prescritti quelli per i periodi precedenti.

(4-06644)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01580, del senatore Ventre, sulla riduzione del numero degli insegnanti presso la Scuola specialisti dell'Aeronautica;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01579, dei senatori Vesentini e Callari Galli, sulle procedure elettorali del Consiglio universitario nazionale;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01577, del senatore Gambino, sui lavori per la costruzione del nuovo porto di Licata.